



N. 1167-A

Relazione orale

Relatori CASTRO e SALTAMARTINI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1^a E 11^a RIUNITE

**(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(11^a - LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 19 novembre 2009

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1441

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
dal Ministro dello sviluppo economico
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
dal Ministro per la semplificazione normativa
e dal Ministro della giustizia

(V. Stampato Camera n. 1441-quater)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2008

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 ottobre 2008

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalle Commissioni riunite
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Emendamenti al disegno di legge:

- articolo 1	<i>Pag.</i> 4
- articolo 2	» 10
- articolo 3	» 38
- articolo 4	» 39
- articolo 5	» 56
- articolo 6	» 60
- articolo 7	» 73
- articolo 8	» 133
- articolo 9	» 147
- articolo 10	» 148
- articolo 11	» 152
- articolo 12	» 157
- articolo 13	» 158
- articolo 14	» 159
- articolo 15	» 170
- articolo 16	» 178
- articolo 17	» 184
- articolo 18	» 191
- articolo 19	» 196
- articolo 20	» 202
- articolo 22	» 205
- articolo 23	» 210
- articolo 24	» 214
- articolo 25	» 237
- articolo 26	» 245
- articolo 27	» 249
- articolo 28	» 289
- proposta di coordinamento	» 311

EMENDAMENTI**Art. 1.****S1**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Stralciare l'articolo.

1.1

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2010 impegnati nelle attività di cui al presente articolo la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) con decorrenza 1° gennaio 2010, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazione in attività usuranti, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

b) con decorrenza 1° gennaio 2016, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazione in attività usuranti fino ad un massimo di trentasei mesi;

c) estensione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* anche ai lavoratori autonomi, secondo criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività lavorativa espletata;

d) previsione dell'obbligo, in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e agli altri enti previdenziali interessati, di predisporre le procedure e la documentazione idonee a consentire ai datori di lavoro di certificare, unitamente al versamento della contribuzione dovuta, l'avvenuta esposizione ad attività usuranti per ciascuno dei dipendenti interessati, ai quali è rilasciato, su richiesta, il relativo curriculum lavorativo. Norme specifiche sono altresì previste per i lavoratori autonomi. Per le situazioni pregresse, la procedura di accertamento tecnico dello svolgimento di attività usuranti e particolarmente usuranti, nonché della sussistenza e della durata dell'esposizione, è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che delega alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione (CONTRAP) la verifica, svolta dai tecnici del medesimo istituto, della situazione ambientale e dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. La certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle strutture dell'INPS o degli altri enti previdenziali territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione con i requisiti ridotti previsti dal presente articolo.

2. I benefici di cui al precedente comma sono riconosciuti ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, ai lavoratori dipendenti notturni definiti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui al precedente comma, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima di ottanta notti, con esclusione dei lavoratori dello spettacolo, degli sportivi e degli allenatori professionisti; ai lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ai lavoratori addetti al trasporto pubblico con massi pesanti, nonché agli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile che possano far valere una permanenza minima di diciotto anni in attività operativa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sull'apposito Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335. ».

1.2

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», inserire le seguenti: «ed economicamente dipendenti».

1.3 (v. testo 2)

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I decreti legislativi di cui al presente articolo individuano altresì le mansioni usuranti svolte da talune figure di lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai settori dell'artigianato, del commercio, dell'autotrasporto e del lavoro autonomo agricolo, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato a requisiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente per le medesime categorie.».

1.3 (testo 2)

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I decreti legislativi di cui al presente articolo individuano altresì le mansioni usuranti svolte da talune figure di lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai settori dell'artigianato, del commercio, dell'autotrasporto e del lavoro autonomo agricolo e del personale sanitario delle aree critiche, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato a requisiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente per le medesime categorie.».

1.0.100CASTRO, *Relatore***Ritirato**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in favore dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti iscritti all'ENPALS)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi al riordino della normativa previdenziale e del lavoro per i lavoratori dello spettacolo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle categorie di lavoratori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, e successive modificazioni. L'elenco, che ha valore tassativo, deve includere esclusivamente quelle figure operanti nei settori dello spettacolo, dello sport professionistico, dell'intrattenimento e dello svago che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del contratto di lavoro in termini di autonomia o subordinazione, prestino la propria attività lavorativa a titolo oneroso e per la realizzazione di manifestazioni di spettacolo o di prodotti artistici o ricreativi destinati ad essere fruiti da soggetti terzi, singolarmente o collettivamente, dal vivo o tramite la commercializzazione di riproduzioni. Previsione della possibilità di adeguare l'elenco così individuato mediante successivi decreti adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport;

b) armonizzazione della normativa della assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS con la normativa della assicurazione generale obbligatoria, con particolare riferimento ai requisiti di accesso, alle basi contributive e pensionabili, quali massimali annui imponibili, limiti minimi di retribuzione giornaliera, retribuzioni convenzionali, alle aliquote contributive e al contenuto delle prestazioni previdenziali a carico dell'Ente previdenziale, con salvezza delle normative previdenziali speciali giustificate da effettive peculiarità professionali e lavorative che caratterizzano alcune categorie di lavoratori dello spettacolo;

c) istituzione, per i lavoratori di cui alla lettera *a)* che in base alla normativa vigente non raggiungano il numero di giornate lavorative neces-

sarie per maturare una annualità contributiva ai fini della pensione, di una forma contributiva volontaria, eventualmente con il concorso di enti bilaterali, relativa, per ogni singolo anno, alle giornate a tale fine mancanti;

d) previsione della piena ricongiungibilità dei contributi versati per la pensione da uno stesso lavoratore all'ENPALS ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente in materia;

e) previsione di appositi fondi per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori di cui alla lettera *a)* gestiti da enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

f) revisione delle procedure di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro, anche a tempo indeterminato, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

g) definizione e regolamentazione delle modalità di esercizio della professione di agente dello spettacolo tramite l'introduzione di un apposito regime autorizzatorio per l'esercizio di tale professione con relativi chiarimenti in merito alla distinzione tra l'attività svolta dall'agente e quella di mera intermediazione e somministrazione di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

h) determinazione degli elementi oggettivi idonei a connotare, nel settore dello spettacolo, sportivo e dell'intrattenimento, lo svolgimento di attività di natura non professionale, al fine di circoscrivere le manifestazioni non soggette ad obblighi in materia di lavoro e previdenza obbligatoria alle forme di espressione a contenuto effettivamente amatoriale e dilettantistico.

2. I decreti legislativi emanati a seguito e in virtù della delega di cui al presente articolo non devono complessivamente comportare oneri a carico della finanza pubblica e devono essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega stessa. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.»

1.0.1

SANGALLI, FIORONI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Dopo il comma 3, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori autonomi che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2008, la possibilità di conseguire, a domanda, i medesimi benefici di cui alla lettera *a*) del comma 3 sulla base di requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti dalla lettera *b*), che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera *c*) e possano produrre la documentazione e gli elementi di prova in data certa previsti dalla lettera *d*).

3-ter. La dotazione finanziaria del Fondo previsto dalla lettera *f*) del comma 3 è integrato proporzionalmente alle esigenze finanziarie che verranno fissate dal decreto legislativo di cui al comma 3-bis, con il limite di 8,5 milioni di euro per il 2009, 20 milioni per il 2010, 31 milioni per il 2011, 35 milioni per il 2012, 38 milioni a decorrere dal 2013.”».

1.0.1000

IL GOVERNO

Accolto*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. I principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nel cui rispetto il Governo è delegato ad adottare la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti di cui all'articolo 1 della presente legge, sono integrati da una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione».

Art. 2.**2.1**

PARDI, CARLINO

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «finalizzati alla riorganizzazione» con le seguenti: «finalizzati a conseguire complessivamente minori spese mediante la riorganizzazione».

2.100 (v. testo corretto)CASTRO, *Relatore*

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «dell'Istituto superiore di sanità» a: «Italia lavoro Spa» con le seguenti: «degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» e, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la possibilità di emanare, nel quadro dei predetti indirizzi e direttive del Ministro, specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati e della individuazione dell'ISPESL quale ente strumentale dell'INAIL, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale.».

2.100 (testo corretto)CASTRO, *Relatore***Accolto**

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «dell'Istituto superiore di sanità» a: «Italia lavoro Spa» con le seguenti: «degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» e, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la possibilità di emanare, nel quadro dei predetti indirizzi e direttive del Ministro, specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati e della individuazione dell'ISPESL quale ente strumentale dell'INAIL, l'effettivo coordinamento in

materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale.».

2.2

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali».

2.3

MOLINARI

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali».

2.4

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

2.5

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Accolto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «istituti e società», inserire le seguenti: «, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite».

2.6

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

2.7

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «garantendo la distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità.».

2.8

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Accolto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché l'eventuale trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico».

2.9

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Accolto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevedendo l'unificazione delle attuali attività, sottoposte ad un unico coordinamento;».

2.10

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, INCOSTANTE

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «valore strategico» inserire le seguenti: «, l'autonomia, il ruolo e le funzioni».

2.11

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvaguardando, in particolare, l'autonomia dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro».

2.12

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, INCOSTANTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.13

CARLINO, PARDI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) istituzione, a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un Fondo a favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili, nel quale confluiscono i risparmi derivanti dalla riorganizzazione degli enti di cui all'alinea, e definizione delle modalità di gestione del Fondo nonché la possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, di ottenere su richiesta e fino ad esaurimento delle risorse del Fondo, un rimborso rapportato alla mancata retribuzione delle ore e delle giornate impiegate nell'assistenza al familiare gravemente disabile.».

2.14

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) la organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, dovrà ispirarsi al principio di autonomia funzionale da perseguire in base ai principi di cui ai punti *sub a)* e *b)* del presente articolo, anche con riferimento alla composizione del Comitato di gestione, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.».

2.15

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) abrogazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della razionalizzazione delle spese e dei costi di funzionamento degli enti, istituti e società vigilate.».

2.16

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADAMO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, INCOSTANTE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previo parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

2.17

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

2.18

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «decorso tale termine, il Governo può comunque procedere», inserire le seguenti: «limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali, entro il medesimo termine di cui al precedente periodo è richiesta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.0.1000/2

PICHETTO FRATIN

Accolto

All'emendamento 2.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «essere ad avanzata tecnologia,» inserire le seguenti: «nonché in attuazione del diritto comunitario».

2.0.1000/1

COSENTINO, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 2.0.1000, al comma 2, sostituire le parole: «trentasei mesi», con le seguenti: «quarantotto mesi».

2.0.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)

1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere

dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in regime di libero mercato, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia".

2. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 15.

3. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.

5. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente Farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

2.0.1

TOMASSINI, BOSCIETTO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Stabilizzazioni operatori tecnici sanitari)

1. Per assicurare la continuità delle proprie attività tecnico sanitarie centrali e periferiche, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche

sociali è autorizzato, nell'anno 2009, all'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità in organico, del personale non dirigenziale tecnico sanitario assunto ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, in servizio al 31 dicembre 2008 ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati complessivamente in euro 481.634,00 per il 2009 e in euro 1.444.900,00 a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».

2.0.2

TOMASSINI, BOSCATTO

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali utilizzato per finalità di ricerca)

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono avvalersi, anche in deroga alle previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e secondo le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente articolo, per fini diversi, determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento.».

2.0.3 (v. testo 2)

TOMASSINI, BOSCKETTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ruolo speciale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana)

1. È istituito presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana il ruolo speciale unico ad esaurimento, la cui consistenza organica è di 1252 unità. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato almeno due anni di servizio con assegni, ancorché da richiamato. Nell'ambito della predetta dotazione organica, da intendersi quale limite massimo, il ruolo speciale unico di cui al primo periodo è integrato mediante la stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È istituito il ruolo normale unico del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità, che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, secondo la pianta organica allegata. L'accesso al ruolo normale unico è riservato, a domanda e per titoli, al personale di cui al comma 1, con modalità da definire con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle Forze armate.

3. Presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il ruolo del personale militare in congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nei ruoli normali (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel ruolo speciale unico ad esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti ruolo speciale ad esaurimento e ruolo normale unico per motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedano di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel ruolo del personale militare in congedo il personale in congedo delle Forze armate dello Stato. Al personale del ruolo del personale militare in congedo sono applicati i limiti di età del ruolo di riserva.

4. I ruoli normale, mobile speciale e di riserva sono soppressi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

2.0.3 (testo 2) (v. testo 3)

TOMASSINI, BOSCKETTO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ruolo speciale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana)

1. È istituito presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana il ruolo speciale unico ad esaurimento, la cui consistenza organica è di 1252 unità. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale, in attività di servizio, che, alla predetta data, abbia prestato almeno due anni di servizio con assegni, ancorché da richiamato. Nell'ambito della predetta dotazione organica, da intendersi quale limite massimo, il ruolo speciale unico, di cui al primo periodo, è alimentato mediante stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. È istituito il ruolo normale unico del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità - che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente - secondo la pianta organica allegata. L'accesso a tale ruolo normale è riservato, a domanda e per titoli, al personale di cui al precedente comma 1, con modalità da definire con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale, cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle Forze armate.

3. Presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il ruolo del personale militare in congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nel ruolo normale (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel ruolo ad esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti ruolo ad esaurimento e ruolo normale unico per i motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedano di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel predetto ruolo del personale in congedo il personale in congedo delle Forze armate dello Stato. Al personale di questo ruolo sono applicati i limiti di età del ruolo riserva.

4. I ruoli normale mobile, speciale e riserva sono soppressi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.».

2.0.3 (testo 3)

TOMASSINI, BOSCKETTO, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Ruolo speciale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana)*

1. È istituito presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana il ruolo speciale unico ad esaurimento, la cui consistenza organica è di 1252 unità. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale, in attività di servizio, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato almeno due anni di servizio con assegni, ancorché da richiamato. Nell'ambito della predetta dotazione organica, da intendersi quale limite massimo, il ruolo speciale unico, di cui al primo periodo, è alimentato mediante stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. È istituito il ruolo normale unico del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità - che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente - secondo la pianta organica allegata. L'accesso a tale ruolo normale è riservato, a domanda e per titoli, al personale di cui al precedente comma 1, con modalità da definire con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale, cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle Forze armate.

3. Presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il ruolo del personale militare in congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nel ruolo normale (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel ruolo ad esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti ruolo ad esaurimento e ruolo normale unico per i motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedano di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel predetto ruolo del personale in congedo il personale in congedo delle Forze armate dello Stato. Al personale di questo ruolo sono applicati i limiti di età del ruolo riserva.

4. I ruoli normale mobile, speciale e riserva sono soppressi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio della Croce Rossa Italiana.».

2.0.100/1

INCOSTANTE, ADAMO, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.100, al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»

2.0.100

SALTAMARTINI, *Relatore*

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Utilizzazione delle risorse per la ricerca clinica e traslazionale nel settore sanitario)

1. L'attività di assistenza sanitaria svolta negli Istituti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, di seguito denominati IRCCS, nell'assolvere alla finalità sostanziale di tutela della salute dei pazienti, è strumentale all'attività di ricerca clinica e traslazionale nel settore sanitario ed è da essa inscindibile.

2. In accordo con le misure previste per far fronte alla crisi economica e salvaguardare, in questo particolare settore, l'occupazione qualificata del personale di ricerca, le risorse destinate alla ricerca sanitaria sia corrente che finalizzata di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vanno concentrate su attività e progetti di ricerca, predisposti dagli organismi di cui al comma 6 del medesimo articolo 12-bis che, oltre ad essere in accordo con le indicazioni del programma di ricerca adottato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presentino un impatto rilevante in termini di esiti di salute e di trasferibilità dei risultati all'interno del sistema sanitario e nel contempo contribuiscano a salvaguardare il mantenimento in attività di lavoro del personale qualificato di ricerca operante in questo settore.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali vigila sulle attività di ricerca degli organismi destinatari dei finanziamenti allo scopo di verificare il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 agosto 1988, n. 400, recante norme di semplificazione della gestione amministrativa e contabile degli IRCCS di diritto pubblico, ivi compresa la possibilità di acquisire risorse private anche attraverso l'istituzione di Fondazioni costituite da IRCCS di diritto pubblico e privato afferenti alla medesima specialità. Le singole Fondazioni curano anche le reti di collegamento tra gli IRCCS.».

2.0.101/1

GHEDINI, INCOSTANTE, COSENTINO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.101, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «30 aprile 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».

2.0.101/2

GHEDINI, INCOSTANTE, COSENTINO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.101, al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «30 settembre 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».

2.0.101/3 (v. testo 2)

GHEDINI, INCOSTANTE, COSENTINO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.0.101, al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «formula una proposta» fino alla fine del comma con le seguenti: «propone al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, i prezzi da porre a base d'asta. Tali prezzi dovranno essere fissati con decreto ministeriale entro il 28 febbraio 2010 e dovranno assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dal richiamato articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

2.0.101/3 (testo 2)

GHEDINI, INCOSTANTE, COSENTINO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.101, al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «formula una proposta» fino alla fine del comma con le seguenti: «propone al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, i prezzi da porre a base d'asta. Tali prezzi sono fissati con decreto ministeriale entro il 28 febbraio 2010, previo confronto con le associazioni industriali del settore, al fine di garantire le esigenze di trasparenza e razionalizzazione della spesa e di assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dal richiamato articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di offrire alla Commissione unica sui dispositivi medici supporto per la predisposizione delle proposte di cui al presente comma, presso la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito, senza onteri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, un "Osservatorio acquisti dei dispositivi medici", che raccoglie ed elabora, in collaborazione con l'Agenzia dei servizi sanitari regionali, i dati sui dispositivi medici acquistati dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle categorie di dispositivi a minor complessità di fornitura».

2.0.101

SALTAMARTINI, *Relatore*

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera b) del comma 1, ritirato per la parte restante

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Dispositivi medici)

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si dispone che:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore

dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo della presente lettera, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con i decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2007, n. 95 del 22 aprile 2008 e n. 146 del 24 giugno 2008;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a), dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera c) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottare con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'at-

tuazione del richiamato articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1° dicembre 2009 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1° gennaio 2010.».

2.0.102/1

D'AMBROSIO LETTIERI

Decaduto

All'emendamento 2.0.102 secondo capoverso «4-bis. Per la prescrizione.....» dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sostituire la parola: «i» con la parola: «dei».

2.0.102/2

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.102, al comma 1, capoverso «4-bis», sostituire le parole: «i farmaci» con le seguenti: «di farmaci».

2.0.102/3

PORETTI, GHEDINI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.102, al comma 1, capoverso «4-bis», sopprimere il terzo periodo.

2.0.102/4

D'AMBROSIO LETTIERI

Decaduto

All'emendamento 2.0.102, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato: "testo unico", il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente: "La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali comprese nelle tabelle I e II sezioni A, B e C di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario 'buoni acquisto' conforme al modello predisposto dal Ministero della salute".

3. All'articolo 41, comma 1-bis, e all'articolo 43, commi 7 e 8, del testo unico, le parole: "in corso di patologia neoplastica o degenerativa" sono soppresse.

4. All'articolo 45, comma 1, del testo unico, le parole: "che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta" sono sostituite dalle seguenti: "che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente".

5. All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: "sulle ricette previste dal comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis".

6. All'articolo 45 del testo unico, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenuto nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata."

7. All'articolo 45 del testo unico, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"11. Su richiesta del cliente, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore.

12. In caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, su richiesta del cliente, può consegnare, in modo frazionato, le confezioni,

purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.".

8. All'articolo 60, comma 1, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.".

9. All'articolo 60 del testo unico, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso, riportano su registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma 1."

10. All'articolo 60 del testo unico, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I registri di cui al comma 1 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e potranno essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati."

11. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: "sezioni A e C," sono sostituite dalle seguenti: "sezioni A, B e C,".

12. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.";

b) il comma 2 è abrogato.

13. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: "previsto dagli articoli 42, 46 e 47" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dagli articoli 46 e 47".

14. All'articolo 68 del testo unico, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 1.500, qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri."».

2.0.102/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Decaduto

All'emendamento 2.0.102, dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Prescrizione, preparazione e dispensazione di medicinali galenici magistrali)

1. Il farmacista può eseguire in farmacia, anche nell'ambito della terapia del dolore severo, multipli di medicinali, anche stupefacenti, preparati in base a formule magistrali prescritte dal medico, fermo restando l'obbligo della presentazione di ricetta medica per ciascuna dispensazione dei medicinali così preparati.

2. Il farmacista, su richiesta scritta dei medici per il proprio studio o ambulatorio o dei direttori sanitari di ospedali e case di cura in genere, può preparare in farmacia medicinali galenici magistrali, anche stupefacenti, non destinati ad un determinato paziente, in quantità multiple destinate ad essere somministrate ai pazienti del medico richiedente o ai ricoverati nella struttura richiedente.

3. Il farmacista può, al fine di assicurare al paziente l'effettiva e tempestiva disponibilità dei medicinali nella forma e nel dosaggio prescritti dal medico, allestire preparazioni galeniche officinali o magistrali, anche multiple, confezionando medicinali industriali, anche stupefacenti.

4. Le farmacie possono eseguire preparazioni galeniche magistrali per conto e su richiesta di altre farmacie, che dispenseranno tali preparati ai propri clienti dietro presentazione di ricetta medica nominativa.

5. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, sono stabilite dettagliate norme d'uso per l'impiego, ai fini dell'esecuzione da parte del farmacista in farmacia di preparazioni galeniche magistrali anche in forma multipla, delle sostanze medicinali ricomprese nella tabella II del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.».

2.0.102SALTAMARTINI, *Relatore***Ritirato**

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati per il trattamento del dolore severo)

1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del scarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira. All'atto della dispensazione il farmacista deve accertare l'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis».

2.0.103/1

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.103, sopprimere i commi 1 e 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono continuare ad effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001,

n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, alle condizioni e secondo le modalità già previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

2.0.103/2

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.103, sopprimere i commi 1 e 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, soggetti a ricetta medica e non a carico del Servizio sanitario nazionale, alle condizioni già previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

2.0.103/3

GHEDINI, COSENTINO, PORETTI, BUBBICO, INCOSTANTE, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.103 sopprimere il comma 1.

2.0.103/4

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.103, al comma 1, sostituire le parole: «di medicinali» con le seguenti: «di farmaci». Conseguentemente, sopprimere le parole: «e dei farmaci da banco o di automedicazione».

2.0.103/5

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.103, sopprimere il comma 3.

2.0.103 (v. testo corretto)

SALTAMARTINI, *Relatore*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione di farmaci da automedicazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione degli adempimenti di cui al comma 2, è sospesa la facoltà per gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di avviare attività di vendita al pubblico di medicinali da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e dei farmaci da banco o di automedicazione.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente, l'Agenzia italiana del farmaco, acquisito il parere della Commissione permanente per la farmacopea ufficiale, provvede alla stesura di un elenco di medicinali di automedicazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che possono essere venduti anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Ferma restando la previsione di cui ai commi 1 e 3, agli esercizi commerciali già esistenti è consentita la possibilità di continuare a svolgere l'attività di distribuzione dei farmaci ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.0.103 (testo corretto)SALTAMARTINI, *Relatore***Ritirato**

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione di farmaci da automedicazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione degli adempimenti di cui al comma 2, è sospesa la facoltà per gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di avviare attività di vendita al pubblico di medicinali da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente, l'Agenzia italiana del farmaco, acquisito il parere della Commissione permanente per la farmacopea ufficiale, provvede alla stesura di un elenco di medicinali di automedicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che possono essere venduti anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Ferme restando le previsioni di cui ai commi 1 e 3, agli esercizi commerciali già esistenti è consentita la possibilità di continuare a svolgere l'attività di distribuzione dei farmaci ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.0.104/1

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.104, al comma 1, capoverso «articolo 102», sopprimere il secondo periodo.

2.0.104/2

GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 2.0.104, al comma 1, capoverso «articolo 102», secondo periodo, sopprimere le parole: «ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione medica.».

2.0.104

SALTAMARTINI, *Relatore*

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 102 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. - 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro».

2.0.4

TOMASSINI, BOSCHETTO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ricerca sanitaria)

1. Il comma 814 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"814. A decorrere dall'anno 2009, nell'ambito delle risorse previste per il finanziamento dei bandi di ricerca finalizzata di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive mo-

dificazioni, una quota pari al 10 per cento è destinata ai progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quarant'anni.".

2. Al comma 6 dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo le parole: "dalle regioni," sono inserite le seguenti: "dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, dalle strutture pubbliche e private che svolgono sperimentazioni gestionali, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del presente decreto legislativo, attraverso la costituzione di società a prevalente capitale pubblico,".

2.0.5

TOMASSINI, BOSCKETTO

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Commissario straordinario dell'ISPESL)

1. Il termine di scadenza del mandato del Commissario straordinario, del sub Commissario e del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) previsto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 1, lettera *q*) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2008, e successive modificazioni, è prorogato fino alla nomina degli organi di amministrazione e di direzione.».

2.0.6

TOMASSINI, BOSCKETTO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private e personale medico e sanitario ambulatoriale dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante)

1. Il rinnovo dell'accordo nazionale triennale fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private avviene con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

2. Ai medici, biologi, chimici e psicologi in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti gestiti direttamente

dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si applicano gli Accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale, da stipulare con le modalità di cui al comma 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i medici fiduciari ed il restante personale sanitario per l'assistenza al personale navigante.».

2.0.7

TOMASSINI, BOSCKETTO

Dichiarato improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Centro Nazionale Sangue)

1. Al fine di consentire al Centro nazionale sangue, istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005 n. 219, di ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, razionalizzare i costi ed organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla normativa vigente, allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alle funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico in materia di attività trasfusionali, ivi incluse quelle relative alla raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale.».

2.0.8

TOMASSINI, BOSCKETTO, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La Commissione è composta da:

a) cinque componenti designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un componente designato dal CONI;

e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;

f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato».

2.0.9

TOMASSINI, BOSCKETTO

Accolto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: "direttore scientifico," sono soppresse.

2. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "del direttore scientifico," sono soppresse.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato, nell'ambito delle risorse destinate alla ricerca sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria, specificamente destinate agli Istituti. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza"».

2.0.10

TOMASSINI, BOSCHETTO

Dichiarato improponibile*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Commissioni di accertamento in materia di invalidità civile e di handicap)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale, con funzioni di presidente, e da un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o convenzionati con lo stesso, nonché da un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali."

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: ", che sono integrate da un operatore sociale o da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali" sono soppresse.».

Art. 3.**3.101**CASTRO, *Relatore***Accolto***Sopprimere l'articolo.***3.100**SALTAMARTINI, *Relatore***Ritirato***Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti: "di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione".».

3.0.1

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

(Modifica al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppresso.».

Art. 4.**4.1**

CARLINO, PARDI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**4.2**

CARLINO, PARDI

Respinto*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*
_____**4.3**

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Ritirato*Al comma 1, lettera a), capoverso 3), dopo le parole: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore», inserire le seguenti: «ed in particolare della sanzione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni».*
_____**4.4**

TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto*Al comma 1, lettera a), capoverso 3), sopprimere il secondo periodo.*
_____**4.5**

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Accolto*Al comma 1, lettera a), ovunque ricorrano dopo le parole: «per ciascun lavoratore» inserire la seguente: «irregolare».*

4.6

TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 3), sopprimere il terzo periodo.

4.7

CARLINO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: «all'evasione» fino alla fine della lettera con le seguenti: «all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

4.8

TREU, BLAZINA, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.9

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.1000

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «4» sopprimere le parole: «oppure da altri adempimenti obbligatori».

4.10

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Accolto

Al comma 1, lettera c), capoverso 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

4.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro."».

4.12

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Non si applica la maxisanzione in tutti i casi di regolarizzazione spontanea del lavoratore registrato in ritardo, tenendo conto che tale periodo di ritardo non può eccedere l'arco temporale di quindici giorni di calendario, fermo restando l'applicazione delle normali sanzioni dovute alla tardiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego.».

4.0.100/1

ROILO, TREU, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 4.0.100, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.0.100/2

ROILO, TREU, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 4.0.100, al comma 2, sopprimere la lettera b).

4.0.100/3

ROILO, TREU, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 4.0.100, sopprimere il comma 3.

4.0.100 (v. testo corretto)

CASTRO, *Relatore*

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e le pubbliche amministrazioni" sono soppresse e, conseguentemente, dopo le parole: "ivi compresi quelli agricoli," è inserita la seguente: "e";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente".

2. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "All'atto dell'assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro";

b) sono soppresse le parole: "pubblici e", nonché l'ultimo periodo;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. Al comma 5 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono soppresse le parole: "e le pubbliche amministrazioni"; conseguentemente, dopo le parole: "I datori di lavoro privati" è inserita la seguente: "e" e soppresso il simbolo ",".

4.0.100 (testo corretto)

CASTRO, *Relatore*

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e le pubbliche amministrazioni" sono soppresse e, conseguentemente, dopo le parole: "ivi compresi quelli agricoli," è inserita la seguente: "e";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente".

2. Al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "All'atto dell'assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro";

b) le parole: "pubblici e" sono soppresse;

c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legi-

slativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. Al comma 5 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: "I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici".».

4.0.1000/1

TREU, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.0.1000/5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro".».

4.0.1000/2

TREU, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 2, sopprimere la lettera b).

4.0.1000/3

TREU, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, sopprimere il comma 3.

4.0.1000/4 (v. testo corretto)

GENTILE

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 30, comma 16, della legge 17 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che, sin dalla sua entrata in vigore, sussiste l'obbligo dello scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi per l'accesso alle altre aree funzionali, indetti ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, nonché a quelli per l'accesso alla carriera dirigenziale».

4.0.1000/4 (testo corretto)

GENTILE

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che, sin dalla sua entrata in vigore, sussiste l'obbligo dello scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi per l'accesso alle aree funzionali, indetti ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, nonché a quelli per l'accesso alla carriera dirigenziale."

4.0.1000 (v. testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e le pubbliche amministrazioni" sono soppresse e, conseguentemente, dopo le parole: "ivi compresi quelli agricoli," è inserita la seguente: "e";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente".

2. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "All'atto dell'assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro";

b) sono soppresse le parole: "pubblici e", nonché l'ultimo periodo;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono soppresse le parole: "e le pubbliche amministrazioni"; conseguentemente, dopo le parole: "I datori di lavoro privati" è inserita la seguente: "e" e soppresso il simbolo ",»".

4.0.1000 (testo corretto)

IL GOVERNO

Accolto*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici economici";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente".

2. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "All'atto dell'assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro";

b) le parole: "pubblici e" sono soppresse;

c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: "I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici".».

4.0.1001

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni riguardanti i medici e
altri professionisti sanitari extracomunitari)*

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole."».

4.0.1 (v. testo 2)

DELLA MONICA, GHEDINI, ROILLO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-*bis*. - (*Grave sfruttamento del lavoro*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave

sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

Art. 603-ter. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "sicurezza sul lavoro", sono inserite le seguenti: ", nonché al delitto di cui all'articolo 603-bis del medesimo codice" e, al secondo periodo, le parole: "condanna per il delitto" sono sostituite dalle seguenti: "condanna per i delitti".

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale".

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

4.0.1 (testo 2)

DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-bis. - (*Grave sfruttamento del lavoro*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

Art. 603-ter. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'am-

menda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-*bis*, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "sicurezza sul lavoro", sono inserite le seguenti: ", nonché al delitto di cui all'articolo 603-*bis* del medesimo codice" e, al secondo periodo, le parole: "condanna per il delitto" sono sostituite dalle seguenti: "condanna per i delitti".

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti: "603-*bis*, terzo comma, del codice penale".

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

4.0.2

SANGALLI, NEROZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento delle indennità e maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai trasfertisti)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“6-bis. Il comma 6 si interpreta nel senso che, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.».

4.0.3 (v. testo 2)

GHEDINI, DELLA MONICA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"I-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge."».

4.0.3 (testo 2)

GHEDINI, DELLA MONICA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"I-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge.".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

Art. 5.

5.1

PARDI, CARLINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.3

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.4

TOMASSINI, BOSCKETTO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente:

"6-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, non si applicano, a decorrere dalla data in entrata in vigore del presente decreto legislativo, al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale per il quale si fa riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori."».

5.5

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.6

CARLINO, PARDI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.7

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «100 a 750 euro» fino alla fine del comma, con le seguenti: «130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.».

5.8

PARDI, CARLINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.9

PINZGER, GIAI, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) al comma 13, dopo le parole: "non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7" sono aggiunte le seguenti: "e 9";

b-ter) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Le misure abrogative e di modifica del presente articolo hanno effetto retro attivo per l'applicazione delle rispettive sanzioni amministrative."».

5.100/1

MAURO, VALLI

Respinto

All'emendamento 5.100, sostituire le parole: «le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano territoriale o aziendale».

5.100 (v. testo corretto)CASTRO, *Relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali."».

5.100 (testo corretto)CASTRO, *relatore***Accolto**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più

frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali."».

5.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore".».

Art. 6.

6.101

SALTAMARTINI, *Relatore*

Accolto

Sopprimere l'articolo.

6.1

CARLINO, PARDI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

6.2

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

6.3

PARDI, CARLINO

Precluso

Sopprimere il comma 1.

6.4

PASSONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

6.100/1

MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, MARAVENTANO, VALLI

Precluso

All'emendamento 6.100, sopprimere le lettere b) e c).

6.100

SALTAMARTINI, *Relatore*

Precluso

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: «nel rispetto» fino a: «e del» con le seguenti: «tramite concorso pubblico,»;*
 - b) sopprimere i commi 3 e 4;*
 - c) al comma 5, capoverso 5-ter, sopprimere l'ultimo periodo.*
-

6.5

PARDI, CARLINO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

6.6

CARLINO, PARDI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

6.7

PASSONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO,
NEROZZI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

6.8

PARDI, CARLINO

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.9

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.10

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

6.11

CARLINO, PARDI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

6.12

PASSONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO,
NEROZZI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

6.13

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Precluso

Al comma 5, capoverso «5-ter», sopprimere il terzo periodo.

6.14

INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA,
GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

*Al comma 5, capoverso «5-ter» dopo le parole: «Sono fatti salvi i
periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali» aggiungere le se-*

guenti: «nonché i diversi periodi di vigenza previsti dalle norme speciali per le autonomie locali».

6.15

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni dei pubblici dipendenti dovranno essere commisurate al costo medio della vita nelle Province in cui tali dipendenti svolgono la loro attività lavorativa, adeguando automaticamente e proporzionalmente al rialzo le retribuzioni dei dipendenti che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale.

6-bis. A tal fine, il Ministro dell'economia delle finanze definisce, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di rilevazione del costo medio della vita di cui al comma 1».

6.0.1

TOMASSINI, BOSCKETTO

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il settore farmaceutico)

1. Il Governo modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 concernente norme di riordino del settore farmaceutico, secondo i seguenti principi:

ai fini della valutazione dell'esercizio professionale per il concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche sono assegnati i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico, di farmacia ospedaliera e di farmacia militare: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico e di farmacista dirigente operante in farmacia ospedaliera o militare: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni.

2. La valutazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica a tutti i concorsi, ancorché già banditi ed espletati, nei quali le sedi farmaceutiche non siano state ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.0.2 (v. testo 2)

VALDITARA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Diritto allo studio universitario)

1. In attesa del riordino della normativa sui livelli essenziali delle prestazioni in materia del diritto allo studio universitario, il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è adottato sei mesi prima di ciascun anno accademico, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri di riparto del Fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16, comma 4, della predetta legge n. 390 del 1991, nonché gli interventi che possono essere regolati da specifici accordi stipulati dalle regioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando il carattere nazionale del sistema di sostegno agli studenti universitari. L'attuazione di tali accordi sperimentali è monitorata dal medesimo Ministero.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 390 del 1991 è abrogato.».

6.0.2 (testo 2)

VALDITARA

Accolto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Diritto allo studio universitario)

1. Al fine di dare attuazione agli articoli 3, secondo comma, 33, 34 e 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il Governo è delegato

ad adottare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di diritto allo studio universitario, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa vigente in materia di diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate «istituzioni di istruzione superiore», anche al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni destinate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso ed il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del dottorato di ricerca agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

b) individuazione dei beneficiari delle prestazioni di cui alla lettera a) con riguardo agli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di istruzione superiore;

c) disciplina con decreti ministeriali a cadenza triennale, adottati previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei seguenti aspetti:

1) requisiti di eleggibilità relativi al merito ed alla condizione economica degli studenti sulla base della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

2) importi minimi delle borse di studio e termine massimo per l'erogazione dei relativi ratei;

3) criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse statali allo scopo destinate e della relativa rendicontazione;

4) facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali di cui alla lettera a);

5) previsione, nei limiti delle risorse disponibili, di accordi di programma tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e istituzioni di istruzione superiore comprese nel loro ambito territoriale, al fine di elaborare strategie di intervento per il miglioramento dei servizi in favore degli studenti;

d) previsione, nei limiti delle risorse disponibili, di accordi di programma tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per favorire la trasferibilità interregionale delle borse di studio e dei sussidi assegnati al fine di favorire la mobilità studentesca;

e) disciplina dei requisiti minimi necessari per l'accreditamento dei collegi universitari da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è adottato sei mesi prima di ciascun anno accademico, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri di riparto del Fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16, comma 4, della predetta legge n. 390 del 1991, nonché gli interventi che possono essere regolati da specifici accordi stipulati dalle regioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando il carattere nazionale del sistema di sostegno agli studenti universitari. L'attuazione di tali accordi sperimentali è monitorata dal medesimo Ministero.

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 390 del 1991 è abrogato.».

6.0.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione.".».

6.0.1001/1

CARLINO, PARDI

Respinto

All'emendamento 6.0.1001, al comma 1, sostituire le parole: «discussi pubblicamente con la commissione» con le seguenti: «illustrati e discussi pubblicamente con la commissione».

6.0.1001

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: ", illustrati e discussi davanti alla commissione," sono soppresse e dopo la parola: "dottorato," sono inserite le seguenti: "discussi pubblicamente con la commissione".».

6.0.1002/1

RUSCONI, PERTOLDI, BLAZINA, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

All'emendamento 6.0.1002, al comma 1, dopo le parole: «ad ordinamento speciale» inserire le seguenti: «nonché ai settori scientifico-disciplinari in cui il numero dei professori ordinari in servizio presso l'ateneo è inferiore alla metà del numero dei ricercatori».

6.0.1002/2

CERUTI, GHEDINI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Annamaria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BLAZINA, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 6.0.1002, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per le università che rispettano il vincolo stabilito dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera il solo limite del 20 per cento sulla spesa di personale cessato l'anno precedente».

Conseguentemente:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6.0.1002/3

RUSCONI, PERTOLDI, BLAZINA, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

All'emendamento 6.0.1002, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio, nonché di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, le Università, nelle more delle procedure di stabilizzazione, possono continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 3, comma 90, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo».

6.0.1002

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)

1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale."».

6.0.1003

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)

1. Le lettere *d)* ed *l)* dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.».

6.0.1004/2

IL GOVERNO

Accolto

All'emendamento 6.0.1004, aggiungere in fine le seguenti parole:
«fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

6.0.1004/1 (v. testo 2)

MARINARO

All'emendamento 6.0.1004, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali nelle università, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà universitaria, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una tema designata dalle competenti autorità del paese di origine.

La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche atte stanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella Università del paese di provenienza.

Con le stesse modalità, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali

incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali.

Ai lettori nominati ai sensi del presente comma, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine abbia a sottoporre ai due Governi.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, determinati nel limite massimo di euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma *1-quater*.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

6.0.1004/1 (testo 2)

MARINARO

Respinto

All'emendamento 6.0.1004, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali nelle università, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà universitaria, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una tema designata dalle competenti autorità del paese di origine.

La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche atte stanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella Università del paese di provenienza.

Con le stesse modalità, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali.

Ai lettori nominati ai sensi del presente comma, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine abbia a sottoporre ai due Governi.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, determinati nel limite massimo di euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

6.0.1004

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento di ricercatori nelle università)

1. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230.».

6.0.3

MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14 commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991 n. 321)

1. Ai fini esclusivamente giuridici gli inquadramenti del personale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14, legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della medesima legge».

6.0.100SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trasferimento di ricercatori dalla SSEF alle università statali)

1. All'articolo 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito."».

Art. 7.

7.200

SALTAMARTINI, *Relatore*

Accolto

Sopprimere l'articolo.

7.1

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

7.2

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

7.100/1

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «Nel triennio 2010-2012», con le seguenti: «A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione».

7.100/2

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, sopprimere le parole: «con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso».

7.100/3

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, sopprimere le parole: «con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso».

7.100/4

CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

7.100/5

CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «66 per cento».

7.100/6BLAZINA, ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI**Precluso**

All'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

7.100/7

CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

7.100/8

GHEDINI, BLAZINA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

7.100/9

CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

7.100/10

GHEDINI, BLAZINA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2007», ovunque ricorrano, con le seguenti: «1° gennaio 2006» e le parole: «29 settembre 2006» con le seguenti: «29 settembre 2005».

7.100/11

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO,
PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, dopo le parole: «nel quinquennio anteriore allo gennaio 2007» inserire le seguenti: «anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o quale lavoratore socialmente utile».

7.100/12

ROILO, GHEDINI, BLAZINA, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2008» con le seguenti: «1° gennaio 2007» e le parole: «28 settembre 2007» con le seguenti: «28 settembre 2006».

7.100/13

NEROZZI, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «, anche in virtù di contratti lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data» ed al comma 4, sostituire le parole: «in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data» con le seguenti: «anche in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data».

7.100/14

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per assicurare la continuità delle proprie attività tecnico sanitarie centrali e periferiche, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato, nell'anno 2009, all'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità in organico, del personale non dirigenziale tecnico sanitario assunto ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, in servizio al 31 dicembre 2008 ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 481.634,00 per il 2009 e di euro 1.444.900,00 a decorrere dal 2010».

Conseguentemente:

all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

7.100/15

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «I contratti a tempo determinato, in scadenza nell'anno 2009, del personale non dirigenziale tecnico sanitario assunto ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, in servizio al 31 dicembre 2008 ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012, al fine di assicurare la continuità delle attività tecnico sanitarie centrali e periferiche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

7.100/16

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «I contratti a tempo determinato, in scadenza nell'anno 2009, del personale non dirigenziale, in servizio al 31 dicembre 2008 presso le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012».

7.100/17

CARLINO

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, inserire infine il seguente capoverso: «Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

7.100/18

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 1, inserire infine il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dai concorsi per assunzione di cui al periodo precedente hanno efficacia per tre anni a partire dalla loro predisposizione».

7.100/19

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 2, sostituire le parole: «Nel triennio 2010-2012», con le seguenti: «A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione».

7.100/20

ROILO, LEGNINI, GHEDINI, BLAZINA, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 2, sostituire le parole: «28 settembre 2007» con le seguenti: «1° luglio 2009».

7.100/21

GHEDINI, ROILO, LEGNINI, BLAZINA, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 2, sostituire le parole: «28 settembre 2007» con le seguenti: «28 settembre 2006».

7.100/22

CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 2 inserire infine il seguente periodo: «L'accesso al concorso di cui al presente comma avviene nel pieno

rispetto del principio sancito dalla sentenza n. 141 del 1999 della Corte Costituzionale».

7.100/23

CARLINO

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 2, inserire infine il seguente capoverso: «Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

7.100/24

TREU, ROILO, GHEDINI, LEGNINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 2, inserire in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dai concorsi per assunzione di cui al periodo precedente hanno efficacia per tre anni a partire dalla loro predisposizione».

7.100/25

BLAZINA, ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 3, sostituire le parole: «Per il triennio 2010-2012», con le seguenti: «A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione».

7.100/26

BLAZINA, TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013».

7.100/27

CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per il triennio 2010-2012 le stesse amministrazioni possono destinare il 70 per cento delle risorse finanziarie previste dalla legge per le assunzioni di vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi precedenti».

7.100/28

TREU, ROILO, GHEDINI, LEGNINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, al comma 4, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

7.100/29

LEGNINI, ROILO

Precluso

All'emendamento 7.100, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso qualora le amministrazioni di cui al comma 2 non superino il 39 per cento nel rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, ad esclusione della quota relativa alla dirigenza».

7.100/30

CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Precluso

All'emendamento 7.100, sopprimere il comma 8.

7.100/31

GHEDINI, TREU, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 7.100, sopprimere il comma 8.

7.100/32

ICHINO, BONINO, BALDASSARRI, FINOCCHIARO, D'ALIA, ADAMO, AMATI, BAILO, BARBOLINI, BASSOLI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COLLINO, COMPAGNA, CONTINI, DELLA SETA, DELLA MONICA, GERMONTANI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLO, LEDDI, LIVI BACCI, MALAN, MARCENARO, MARINARO, Ignazio MARINO, MENARDI, MONGIELLO, MUSSO, NEROZZI, PERDUCA, POLI BORTONE, PORETTI, RAMPONI, Nicola ROSSI, Paolo ROSSI, SAIA, SANGALLI, SARO, SBARBATI, SPADONI URBANI, SOLIANI, STRADIOTTO, VALDITARA, VIMERCATI, VITA

Precluso

All'emendamento 7.100, dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nullamosta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente comma. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

10-ter. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del datore di lavoro;
- b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
- d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
- f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

10-quater. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario a favore della prefettura-ufficio del Governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica,

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 10-*quinquies*, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

10-*quinquies*. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 10-*bis* e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

10-*sexies*. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 10-*quinquies*, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 10-*quinquies*. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

10-*septies*. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente comma non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

10-*octies*. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 10-*quinquies*, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 10-*bis*, l'invito a presentarsi di cui al comma 10-*sexies*, il lavoratore può presentarsi presso la Prefet-

tura-ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

10-nonies. I soggetti di cui al comma *10-bis*, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma *10-bis* non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma *10-bis* non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16 dell'Atto Senato n. 733-B approvato definitivamente il 2 luglio 2009 fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno».

Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, infine, le seguenti parole: «e misure per l'emersione del lavoro irregolare».

7.100/33

BUGNANO, CARLINO

Precluso

All'emendamento 7.100, dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«*10-bis.* I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge 12 marzo 1999, n. 68, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente alla intervenuta disabilità.

10-ter. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di

lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente alla intervenuta disabilità.

10-quater. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuato dal datore di lavoro, di intesa con il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

10-quinquies. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. A favore delle lavoratrici disabili di cui al presente articolo, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è pari a 3.000 euro.

10-sexies. I comitati tecnici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, o, qualora non ancora istituiti, gli organi competenti, provvedono a fornire alle lavoratrici disabili il supporto necessario per agevolarne l'integrazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di garantire un pieno e adeguato inserimento nella struttura lavorativa.

10-septies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta dei consumi dei tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'ar-

ticolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

7.100/34

BUGNANO, CARLINO

Precluso

All'emendamento 7.100, dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

"1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico è riconosciuta una detrazione forfettaria aggiuntiva nel limite di:

a) 600 euro per il primo figlio più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

b) 500 euro per il primo figlio più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

c) 450 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

1-sexies. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante di cui al comma 1-quinquies è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli".

10-ter. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

10-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

10-quinquies. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro a progetto il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 50 per cento».

Conseguentemente:

a) All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

b) All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7.100/35

GIAMBRONE, CARLINO, DI NARDO, RUSSO, LANNUTTI

Precluso

All'emendamento 7.100, dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2009-2011 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente:

a) All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

b) All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7.100/36

GIAMBRONE, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

All'emendamento 7.100, dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 22, dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 33, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono altresì destinate, a favore dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, per assunzioni di agenti, ispettori e funzionari di polizia municipale effettuate negli anni 2009 e 2010, a seguito di procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, di progressioni verticali e mediante scorrimento di graduatorie concorsuali in scadenza nell'anno 2009"».

7.100 (v. testo 2)

SALTAMARTINI, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Intervento in materia di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione)

1. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in servizio alla data del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o

che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007, e per il personale non dirigenziale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

2. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 1 del presente articolo nonché dal personale che ha prestato attività lavorativa presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

3. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 1 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 3, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni di cui al comma 1 possono effettuare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, assunzioni di personale mediante reclutamento esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per il triennio 2010-2012 le stesse amministrazioni possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie previste dalla legge per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi precedenti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui al comma 1 sono obbligate a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e avente i requisiti di cui al comma 1 e del personale avente i requisiti di cui al comma 2. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando le date delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro ed ogni altra informazione prevista nelle istruzioni che il predetto Dipartimento fornirà ai fini del presente monitoraggio. Le ammini-

strazioni che non risponderanno saranno considerate prive di personale avente i requisiti di cui ai commi precedenti. Il Dipartimento della funzione pubblica si riserva di effettuare ispezioni su un campione di amministrazioni volte a verificare la corretta individuazione del personale segnalato nel monitoraggio e la regolare applicazione di quanto previsto dal comma 6. Eventuali responsabilità di erronea compilazione dei dati o di irregolare attuazione del comma 6, dovute a dolo o colpa grave, sono sanzionate con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo effettuano una ricognizione del personale con contratti di lavoro flessibile individuando il personale in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Per il personale in possesso di detti requisiti e già inserito nella programmazione triennale del fabbisogno adottata secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le medesime amministrazioni valutano, entro il medesimo termine, in relazione al proprio effettivo e necessario fabbisogno ed alle risorse finanziarie disponibili, se continuare ad avvalersi del suddetto personale continuando i relativi rapporti di lavoro, anche in deroga all'articolo 36 ed all'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla conclusione delle procedure concorsuali del presente articolo e comunque per un termine finale non superiore al 31 dicembre 2012. Quest'ultimo termine massimo si applica anche ai contratti privi di un termine finale prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo, le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa per il personale.

8. Il comma 96 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

9. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il 30 giugno 2010, sono definite le modalità per indire un concorso unico riservato esclusivamente al personale individuato secondo i criteri di cui al comma 6 del presente articolo. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, come incrementato dall'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è utilizzato per finanziare le assunzioni dei vincitori del predetto concorso secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

10. L'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"97. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008".».

7.100 (testo 2)

SALTAMARTINI, *Relatore*

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Intervento in materia di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione*). - 1. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in servizio alla data del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007, e per il personale non dirigenziale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Le assunzioni possono essere effettuate nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, nonché nel rispetto dei regimi limitativi fissati dalla normativa in materia di finanza pubblica.

2. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 1 del presente articolo nonché dal personale che ha prestato attività lavorativa presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data. Le assunzioni possono essere effettuate nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento

della spesa di personale, nonché nel rispetto dei regimi limitativi fissati dalla normativa in materia di finanza pubblica.

3. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 1 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 3, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni di cui al comma 1 possono effettuare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, assunzioni di personale mediante reclutamento esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per il triennio 2010-2012 le stesse amministrazioni possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie previste dalla legge per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi precedenti. Le assunzioni possono essere effettuate nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, nonché nel rispetto dei regimi limitativi fissati dalla normativa in materia di finanza pubblica.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui al comma 1 sono obbligate a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e avente i requisiti di cui al comma 1 e del personale avente i requisiti di cui al comma 2. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando le date delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro ed ogni altra informazione prevista nelle istruzioni che il predetto Dipartimento fornirà ai fini del presente monitoraggio. Le amministrazioni che non risponderanno saranno considerate prive di personale aventi i requisiti di cui ai commi precedenti. Il Dipartimento della Funzione pubblica si riserva di effettuare ispezioni su un campione di amministrazioni volte a verificare la corretta individuazione del personale segnalato nel monitoraggio e la regolare applicazione di quanto previsto dal comma 6. Eventuali responsabilità di erronea compilazione dei dati o di irregolare attuazione del comma 6, dovute a dolo o colpa grave, sono sanzionate con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, effet-

tuano una ricognizione del personale con contratti di lavoro flessibile individuando il personale in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Per il personale in possesso di detti requisiti e già inserito nella programmazione triennale del fabbisogno adottata secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le medesime amministrazioni valutano, entro il medesimo termine, in relazione al proprio effettivo e necessario fabbisogno ed alle risorse finanziarie disponibili, se continuare ad avvalersi del suddetto personale continuando i relativi rapporti di lavoro, anche in deroga all'articolo 36 ed all'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla conclusione delle procedure concorsuali del presente articolo e comunque per un termine finale non superiore al 31 dicembre 2012. Quest'ultimo termine massimo si applica anche ai contratti privi di un termine finale prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La proroga dei contratti a tempo determinato può avvenire entro il limite delle risorse finanziarie destinabili a tali tipologie contrattuali ai sensi della normativa vigente.

7. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo, le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa per il personale.

8. Il comma 96 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

9. L'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"97. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008"».

7.3

LEGNINI, ROILO

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogati i commi 417, 418, 419, 420, 529, 560 e 644 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 90, 94, 95, 96 e 97 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, sono in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive entro la data del 31 dicembre 2011. Tali procedure di stabilizza-

zione devono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2011, qualora risultino in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

1-bis. Relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei contratti collettivi nazionali dei comparti di contrattazione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il contenuto dell'articolo 5 comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, così come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nelle more della stipulazione dei predetti contratti collettivi, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono, in deroga al disposto di cui all'articolo 49 comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, prorogare i contratti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere.

2. In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Il divieto di cui al presente comma si applica, con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora risultino in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 31 dicembre 2011, qualora risultino in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.».

7.4

PARDI, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

7.5

ANDRIA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

7.6

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

7.7

GIAMBRONE, CARLINO, DI NARDO, RUSSO, LANNUTTI

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2009», con le seguenti: «1° luglio 2010» nonché, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2009» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010», indi, alla fine del comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2009», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2010».*

2) *Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2009», con le seguenti: «1° luglio 2010» ed infine, sostituire le parole: «il 30 giugno 2009», con le seguenti: «il 30 giugno 2010».*

3) *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni di cui al comma 2, possono trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a seguito dei processi di stabilizzazione disciplinati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero da leggi regionali, in contratti a tempo indeterminato.

2-ter. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da normative regionali e le trasformazioni dei contratti in tempo indeterminato di cui al comma 2-bis possono essere effettuate nel periodo 2009-2010 anche in soprannumero. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza. Per le assunzioni in soprannumero di cui al presente comma, nelle categorie A e B, gli enti interessati applicano l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2-quater. Al fine di facilitare la stabilizzazione a tempo pieno dei lavoratori socialmente utili di cui al comma *2-ter*, la Cassa depositi e prestiti concede agli enti interessati, per gli anni 2009 e 2010, mutui a tasso agevolato la cui entità e modalità di definizione vengono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo tale che il differenziale tra il tasso ordinario e il tasso agevolato stabilito, non può comportare un onere finanziario complessivo superiore a di 10 milioni di euro, al cui onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Sono esclusi dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma, gli enti locali che hanno beneficiato del tasso agevolato ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli oneri relativi al costo integrale dei mutui, nei confronti degli enti locali interessati, sono esclusi dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'adozione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: «*5-bis*», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

7.8

ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti «1° gennaio 2010».

7.9

INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti «1° dicembre 2009».

Conseguentemente:

Al comma 2, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti: «1° dicembre 2009».

7.10

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2011» e sopprimere le parole da: «fatte salve» fino a: «successive modificazioni».

7.11

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «519» e «92».

7.12

NEROZZI, VITA, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «519, 529, 558» e le parole: «90, 92».

7.13

SPADONI URBANI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «519, 529,» sopprimere le seguenti: «558,» e dopo le parole: «entro in 30 giugno 2009.» inserire il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni possono valutare, ai fini della stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 come integrato dall'articolo 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007, anche possibili periodi di servizio prestato a favore di strutture pubbliche educative ed assistenziali, seppure non alle dirette dipendenze dell'Ente pubblico, per coprire le carenze di organico relative a detti posti. Resta fermo il termine previsto per la definizione delle procedure di cui al successivo comma 2.».

7.14

SAIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «fino al 31 dicembre 2009».

7.15

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2011».

7.16

INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 1 sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo,

sono comunque fatte salve le procedure di stabilizzazione per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni abbiano provveduto a pubblicare i relativi avvisi per lo svolgimento delle procedure selettive».

7.17

TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «per le quali si sia proceduto» fino alla fine del comma.

7.18

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, per le quali» fino a: «30 giugno 2009».

7.19

BLAZINA, GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.20

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per le quali si sia proceduto alle relative prove selettive» con le seguenti: «per le quali si sia proceduto alla ricognizione dei lavoratori a stabilizzarsi».

7.21

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «relative prove selettive» aggiungere le seguenti: « - ove richieste - ».

7.22

ROILO, TREU, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».

7.23

TREU, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010».

7.24

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i diritti quesiti dai dipendenti ai quali siano già stati riconosciuti i requisiti per la stabilizzazione in base alla normativa previgente».

7.25

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso per le Aziende del Servizio sanitario nazionale e gli IRCCS fino alla data del loro completamento secondo quanto già previsto alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.26

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 30 giugno 2009» aggiungere le seguenti: «a prescindere dalla data di avvio dei rapporti lavorativi a tempo indeterminato».

7.27

PARDI, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono, altresì, fatte salve le procedure avviate per le specifiche esigenze degli enti pubblici di ricerca nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle dotazioni organiche».

7.28

POSSA, RUSCONI, ASCIUTTI, GIAMBRONE, ADERENTI, Mariapia GARAVAGLIA, BARELLI, CERUTI, BEVILACQUA, Vittoria FRANCO, DE ECCHER, MARCUCCI, DE FEO, Anna Maria SERAFINI, FIRRARELLO, VERONESI, PITTONI, VITA, POLI BORTONE, ZAVOLI, Giancarlo SERAFINI, SIBILIA, VALDITARA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le istituzioni universitarie, il termine del 30 giugno 2009 di cui al precedente periodo è posticipato al 30 giugno 2010.»

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le istituzioni universitarie, il divieto di cui al primo periodo del presente comma si applica a decorrere dal 10 luglio 2010, anche con riferimento ai contratti prorogati, i quali si intendono comunque risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale, il 30 giugno 2010.».

7.29

GALLO, SARRO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso per le Aziende del Servizio sanitario nazionale e gli IRCCS fino alla data del loro completamento se-

condo quanto già previsto alla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.30

GALLO, SARRO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso per le Aziende del Servizio sanitario nazionale e gli IRCCS, da concludersi entro il 31 dicembre 2009.».

7.31

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso per le Aziende del Servizio sanitario nazionale e gli IRCCS, da concludersi entro il 31 dicembre 2009.».

7.32

BLAZINA, GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli Enti di ricerca il termine per la conclusione delle procedure di stabilizzazione è prorogato al 31 dicembre 2012.».

7.33

PARDI, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Per il personale degli enti di ricerca il termine è prorogato al 31 dicembre 2012.».

7.34

DE LILLO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È fatta salva la stabilizzazione dei lavoratori atipici delle Regioni e degli enti dipendenti e collegati delle Agenzie regionali e degli enti locali, ivi compresi i lavoratori somministrati ed utilizzati».

7.35

DE LILLO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della stabilizzazione i lavoratori somministrati e utilizzati dalle pubbliche amministrazioni sono equiparati ai lavoratori a tempo determinato.».

7.36ROILO, TREU, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI**Precluso**

Sopprimere il comma 2.

7.37 (v. testo 2)

NEROZZI, VITA, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 90, lettere a) e b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prorogano, previo svolgimento delle prove selettive se non precedentemente espletate, sino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di anzianità di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Per gli altri contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei contratti collettivi nazionali dei comparti di contrattazione di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 trova applicazione il contenuto dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Nelle more della stipula di detti contratti collettivi, le amministrazioni di cui all'articolo 3,

comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono, in deroga al disposto di cui all'articolo 49, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prorogare i contratti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere.

2-bis. Al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato per un periodo non inferiore a 180 giorni, se non riassunto, dal 1° settembre 2009, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge n. 147 del 2007 sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi dodici mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori dodici mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinati dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.37 (testo 2)

NEROZZI, VITA, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Precluso

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 90, lettere *a)* e *b)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prorogano, previo svolgimento delle prove selettive se non precedentemente espletate, sino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di anzianità di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Per gli altri contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei contratti collettivi nazionali dei comparti di contrattazione di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 trova applicazione il contenuto dell'articolo 5, comma *4-bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Nelle more della stipula di detti contratti collettivi, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono, in deroga al disposto di cui all'articolo 49, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prorogare

i contratti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere.

2-bis. Al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato per un periodo non inferiore a 180 giorni, se non riassunto, dal 1° settembre 2009, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge n. 147 del 2007 sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi dodici mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori dodici mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinati dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2-ter. Per assicurare la continuità delle proprie attività tecnico sanitarie centrali e periferiche, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato, nell'anno 2009, all'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità in organico, del personale non dirigenziale tecnico sanitario assunto ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, in servizio al 31 dicembre 2008 ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 481.634,00 per il 2009 e di euro 1.444.900,00 a decorrere dal 2010.».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

7.38

TREU, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7.39

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009».

7.40

ROILO, TREU, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».

7.41

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «fatte salve le diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali».

7.42

ROILO, BLAZINA, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.43

VITA, NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Precluso

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.44

PARDI, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» aggiungere le seguenti: «ad esclusione del personale degli enti di ricerca».

7.45

TREU, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009».

7.46

ROILO, TREU, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole da: «oppure, ove manchi il termine finale» fino alla fine del comma.

7.47

ROILO, TREU, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».

7.48

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010».

7.49

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

7.50

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «Con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso».

7.51

ANTEZZA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

7.52

CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «66 per cento».

7.53

BLAZINA, ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

7.54

GHEDINI, BLAZINA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

7.55

ANTEZZA

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007» inserire le seguenti: «anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o quale lavoratore socialmente utile».

7.56

LEGNINI, ROILO

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in virtù anche di contratti lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data» ed al comma 4, sostituire le parole: «in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data» con le seguenti: «in virtù anche di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data».

7.57

BENEDETTI VALENTINI

Precluso

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Nel medesimo periodo, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per una quota pari al quaranta per cento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, può procedere al reclutamento mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il corrispondente periodo resta valida la graduatoria approvata con Decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2008, n. 1996».

7.58

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «alla data del 28 settembre 2007» aggiungere il seguente periodo: «Nel medesimo periodo, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per una quota pari al cinquanta per cento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, può utilizzare le procedure di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il corrispondente periodo resta valida la graduatoria approvata con decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2009, n. 1996».

7.59

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dai concorsi per assunzione di cui al periodo precedente hanno efficacia per tre anni a partire dalla loro predisposizione.».

7.60

LEGNINI, ROILO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «28 settembre 2007» con le seguenti: «1° luglio 2009».

7.61

TREU, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dai concorsi per assunzione di cui al periodo precedente hanno efficacia per tre anni a partire dalla loro predisposizione.».

7.62

DE SENA

Precluso

Al comma 5 primo periodo, sostituire le parole: «per il triennio 2009-2011» con le parole: «nel triennio 2010-2012»; le parole: «possono assumere» sono sostituite dalle parole: «assumono»; le parole: «limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,» sono sostituite con le parole: «limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nonché al personale di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, al decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280»; le parole: «il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti al comma 3 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione» sono sostituite dalla parole: «il personale con i requisiti di anzianità previsti dal comma 3 del presente articolo nonché in servizio in attività socialmente utili o di pubblica utilità»; le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle parole: «non oltre il 31 dicembre 2012».

7.63

BLAZINA, TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2012».

7.64 (v. testo 2)

GHEDINI, BLAZINA, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 6.

7.64 (testo 2)

GHEDINI, BLAZINA, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

7.65

LEGNINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole: «e delle norme in materia di organici recate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

7.66

TREU, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Sopprimere il comma 7.

7.67

LEGNINI, ROILO

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso qualora le amministrazioni di cui al comma 2 non superino il 39 per cento nel rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, ad esclusione della quota relativa alla dirigenza».

7.68

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Precluso

Sopprimere il comma 8.

7.69

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «e le competenti Commissioni parlamentari».

7.70

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

7.71

INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA,
GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «e sentiti i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «e previa intesa in Conferenza Unificata».

7.72

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «ai quali le amministrazioni» aggiungere le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

7.73 (v. testo 2)

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 8, dopo le parole: «anche in deroga al comma 2» aggiungere le seguenti: «fatte comunque salve le proroghe di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 22 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3 comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

7.73 (testo 2)

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «anche in deroga al comma 2» aggiungere le seguenti: «fatte comunque salve le proroghe di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 22 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3 comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

7.74

GIAMBRONE, CARLINO, DI NARDO, RUSSO, LANNUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2009-2011 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria».

7.75 (v. testo 2)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.75 (testo 2)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

7.76 (v. testo 2)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSD attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici. Alla relativa spesa stimata in 45 milioni di euro annui si provvede con una corrispondente riduzione dei finanziamenti previsti per la prosecuzione delle attività contemplate dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

7.76 (testo 2)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 45 milioni di euro annui.».

7.77

GIAMBRONE, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 22, dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 33, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono altresì destinate, a favore dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, per assunzioni di agenti, ispettori e funzionari di polizia municipale effettuate negli anni 2009 e 2010, a seguito di procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, di progressioni verticali e mediante scorrimento di graduatorie concorsuali in scadenza nell'anno 2009."».

7.78

RUSCONI, PERTOLDI, BLAZINA, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio, nonché di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997,

le Università, nelle more delle procedure di stabilizzazione, possono continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 3, comma 90, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.».

7.79

RUSCONI, PERTOLDI, BLAZINA, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio, nonché di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, le Università, fino al 30 giugno 2013, possono continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 3, comma 90, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.».

7.80

MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio, nonché di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, le Università, nelle more delle procedure di stabilizzazione, possono continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 3, comma 90, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.».

7.0.1

GIAMBRONE, CARLINO, DI NARDO, RUSSO, LANNUTTI

Respinto*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in materia di stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 8, il seguente:

"8-bis. Al fine di coniugare le finalità di cui all'articolo 2, commi 550 e 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con gli interventi disciplinati dal presente decreto-legge, è autorizzato l'incremento del limite di spesa, di cui al comma 550 dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007, di ulteriori 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a favore dei comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i quali provvedono alle stabilizzazioni a tempo pieno dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili purché almeno il 25 per cento dell'intera platea dei lavoratori interessati, nella disponibilità degli stessi comuni, oggetto del programma di stabilizzazione, sia inquadrato in profili professionali dell'area socio-assistenziale, cultura, sport e tempo libero, nonché in profili professionali riconducibili ad attività finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente, alla promozione del patrimonio artistico e monumentale, di supporto e sostegno alle attività turistiche e alle imprese".

2. Le modalità e i criteri di assegnazione delle maggiori risorse disposte dal comma 1, sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, i comuni interessati, provvedono alla trasmissione, al Ministro dell'interno, di una relazione, al fine di verificare il rispetto dei parametri relativi alla percentuale e alla tipologia dei profili professionali indicati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, così come modificato dalla presente legge.

3. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro".

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n.203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria».

7.0.2

BUGNANO, CARLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure volte a realizzare l'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro)

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato

a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente alla intervenuta disabilità.

2. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente alla intervenuta disabilità.

3. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuato dal datore di lavoro, di intesa con il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. A favore delle lavoratrici disabili di cui al presente articolo, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è pari a 3.000 euro.

5. I comitati tecnici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, o, qualora non ancora istituiti, gli organi competenti, provvedono a fornire alle lavo-

ratrici disabili il supporto necessario per agevolarne l'integrazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di garantire un pieno e adeguato inserimento nella struttura lavorativa.

6. Per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari e comunque non superiore a 20 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.».

7.0.3

BUGNANO, CARLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incentivi fiscali a favore delle donne lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

"I-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva nel limite di:

a) 600 euro per il primo figlio più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

b) 500 euro per il primo figlio più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

c) 450 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

1-sexies. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante di cui al comma 1-*quinquies* è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli".

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro a progetto il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 50 per cento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle presenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

6. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.».

7.0.4

CARLINO, GIAMBRONE

Dichiarato improponibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "nel limite di cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di quindici giorni";

b) le parole: "fra i tre e gli otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "fra i tre e i quattordici anni";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Inoltre, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i quattordici e 18 anni, a ciascun genitore è riconosciuto il suindicato diritto all'astensione dal lavoro, purché il certificato di malattia di cui al comma 3 disponga la necessità di cure parentali.".

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "terzo anno di vita del bambino" sono sostituite dalle seguenti: "del diciottesimo anno di vita del figlio";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria».

7.0.100CASTRO, *Relatore***Dichiarato inammissibile**

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di assicurare la continuità dei benefici di carattere sociale di integrazione salariale già riconosciuti dalle pregresse leggi per gli anni 2006 e precedenti, i trattamenti previsti per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 1191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono riconosciuti ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ancorché le stesse siano state autorizzate ad effettuare operazioni o servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.».

7.0.5

VIZZINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la categoria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono prorogate al 31 dicembre 2009. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nelle more le procedure di stabilizzazione dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2009.».

7.0.6 (v. testo 2)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, la spesa di 375 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.0.6 (testo 2) (v. testo 3)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, la spesa di 375 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 si provvede mediante:

a) l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011;

b) l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.».

7.0.6 (testo 3)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di 375 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante:

a) l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

b) l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.».

7.0.7 (v. testo 2)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Per la proroga delle attività delle cooperative di ex LSD, con funzioni ATA, transitate dagli EE.LL allo Stato ai sensi della legge n. 124 del 1999, comprese tra quelle di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 la spesa di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.0.7 (testo 2) (v. testo 3)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Per la proroga delle attività delle cooperative di ex LSD, con funzioni ATA, transitate dagli EE.LL allo Stato ai sensi della legge n. 124 del 1999, comprese tra quelle di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 la spesa di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.».

7.0.7 (testo 3)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per la proroga delle attività delle cooperative di ex LSD, con funzioni ATA, transitate dagli EE.LL allo Stato ai sensi della legge n. 124 del 1999, comprese tra quelle di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

7.0.8 (v. testo 2)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per la proroga delle attività del personale LSD, con funzioni ATA, attualmente impegnato in attività di collaborazione coordinata e continuativa è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.0.8 (testo 2) (v. testo 3)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per la proroga delle attività del personale LSD, con funzioni ATA, attualmente impegnato in attività di collaborazione coordinata e continuativa è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.».

7.0.8 (testo 3)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per la proroga delle attività del personale LSD, con funzioni ATA, attualmente impegnato in attività di collaborazione coordinata e continuativa è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.».

7.0.9 (v. testo 2)

ANTEZZA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 94, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili, altresì, al personale precario già utilizzato dai rispettivi comuni che abbiano sostenuto prove concorsuali terminate, con l'approvazione della graduatoria, prima della data del 28 settembre 2007 e la cui assunzione presso il rispettivo comune, con contratto a tempo determinato, sia avvenuta entro la data del 1° ottobre 2007. In tal caso, i predetti lavoratori possono essere stabilizzati dal comune, a partire dal 1° gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.0.9 (testo 2) (v. testo 3)

ANTEZZA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 94, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili, altresì, al personale precario già utilizzato dai rispettivi comuni che abbiano sostenuto prove concorsuali terminate, con l'approvazione della graduatoria, prima della data del 28 settembre 2007 e la cui assunzione presso il rispettivo comune, con contratto a tempo determinato, sia avvenuta entro la data del 1° ottobre 2007. In tal caso, i predetti lavoratori possono essere stabilizzati dal comune, a partire dal 1° gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si

provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

7.0.9 (testo 3)

ANTEZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 94, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili, altresì, al personale precario già utilizzato dai rispettivi comuni che abbiano sostenuto prove concorsuali terminate, con l'approvazione della graduatoria, prima della data del 28 settembre 2007 e la cui assunzione presso il rispettivo comune, con contratto a tempo determinato, sia avvenuta entro la data del 1° ottobre 2007. In tal caso, i predetti lavoratori possono essere stabilizzati dal comune, a partire dal 1° gennaio 2010, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

7.0.10

BUGNANO, CARLINO

Dichiarato improponibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Uguaglianza salariale)

1. I contratti collettivi di lavoro non possono contenere al loro interno disposizioni in contrasto con il principio di pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni uguali o di pari valore.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi contratti collettivi di lavoro si intendono stipulati e pienamente efficaci solo qualora risultino adeguati alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità, verifica costantemente la rimozione delle discriminazioni contrattuali e pubblica un rapporto annuale sullo stato di attuazione dell'uguaglianza salariale tra uomo e donna.».

7.0.11

GIAMBRONE, CARLINO, DI NARDO, RUSSO, LANNUTTI

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di stabilizzazione per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili)

1. All'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "ad assunzioni a tempo determinato," aggiungere le seguenti: "ovvero indeterminato,".».

Art. 8.**8.1**

PARDI, CARLINO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**8.2****Respinto**

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «altri soggetti pubblici» aggiungere le seguenti: «con le modalità di relazioni sindacali già previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998».
_____**8.3**

CARLINO, PARDI

Respinto*Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi».*
_____**8.4**

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Respinto*Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi».*
_____**8.100**SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto***Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere il comma 2;*
- b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma

2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 3 del presente articolo. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.».

8.5

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Respinto

Al comma 3, capoverso «2-sexies», dopo la parola: «temporanea» aggiungere le seguenti: «previa pubblicazione in fine del bando e dei requisiti richiesti, formando apposita graduatoria, e».

8.6

CARLINO

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Dal 1° gennaio 2009, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, e dopo quattro anni dall'assunzione, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per affrontare l'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari e comunque non superiore a 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.».

8.7

CARLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da

presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Qualora i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

8.8

FLERES, PISCITELLI, ALICATA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Qualora i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le

disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

8.9

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo almeno da quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. qualora i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

8.0.1

PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo).

1. Il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2009:

a) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;

b) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;

c) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;

d) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva".

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

8.0.1000 (v. testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni relative all'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie)*

1. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia, da approvarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale

provvisoriamente assegnato all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l’equiparazione tra i profili delle due Agenzie.».

8.0.1000 (testo corretto)/1

MARCO FILIPPI, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All’emendamento 8.0.1000 (testo corretto), sopprimere il secondo periodo.

8.0.1000 (testo corretto)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

1. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 6, lettera *a*), dello stesso decreto, al personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell’Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l’equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

8.0.1001/1

CARLINO, PARDI

Decaduto

All'emendamento 8.0.1001, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti»;

b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «per ciascuna categoria di personale».

8.0.1001/2

INCOSTANTE, ADAMO, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 8.0.1001, al comma 1, sostituire le parole: «di un'unità per ciascuna categoria di personale» con le seguenti: «complessivo di quattro unità».

8.0.1001 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i presidenti delle regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza.».

8.0.1001 (testo 2)/1

MAURO, MARAVENTANO, VALLI, MAZZATORTA

Decaduto

All'emendamento 8.0.1001 (testo 2), dopo le parole: «i Presidenti delle Regioni» aggiungere le seguenti: «e degli Enti locali».

Conseguentemente, alla rubrica dell'emendamento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e locale».

8.0.1001 (testo 2)

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i presidenti delle regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

8.0.2

VIZZINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni)

1. I dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato che abbiano maturato 24 mesi continuativi di servizio in posizione di comando presso altra pubblica Amministrazione, a domanda possono chiedere la cessione del proprio contratto di lavoro all'Amministrazione ove prestano servizio nell'ambito delle procedure di mobilità attivate per la copertura di posti in organico. A detto personale non si applica l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

8.0.3

GALIOTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni)

1. I dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello stato che abbiano maturato 24 mesi continuativi di servizio in posizione di comando presso altra pubblica Amministrazione, a domanda possono chiedere la cessione del proprio contratto di lavoro all'Amministrazione ove prestano servizio nell'ambito delle procedure di mobilità attivate per la copertura di posti in organico. A detto personale non si applica l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

8.0.4

BATTAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni)

1. I dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato che abbiano maturato 24 mesi continuativi di servizio in posizione di comando presso altra pubblica Amministrazione, a domanda possono chiedere la cessione del proprio contratto di lavoro all'Amministrazione ove prestano servizio nell'ambito delle procedure di mobilità attivate per la copertura di posti in organico. A detto personale non si applica l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

8.0.100/1

CARLINO, PARDI

Decaduto

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il trasferimento è disposto previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e previo consenso della stessa amministrazione.».

8.0.100SALTAMARTINI, *Relatore***Ritirato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza che, entro quindici giorni dalla comu-

nicazione, può esprimere il proprio dissenso per motivate esigenze organizzative."».

8.0.101/1

CARLINO, PARDI

Decaduto

All'emendamento 8.0.101, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 1;
 - b) al comma 2, capoverso comma 3-bis, *sostituire le parole:* «che possono essere comunicati» *con le seguenti:* «che devono essere sempre e comunque comunicati».
-

8.0.101

SALTAMARTINI, *Relatore*

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina del trattamento dei dati effettuato da soggetti pubblici)

1. All'articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il secondo periodo è soppresso.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, è inserito il seguente:

"3-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Garante, sono individuate le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia adetto ad una funzione pubblica che possono essere comunicate."».

8.0.102 (v. testo corretto)SALTAMARTINI, *Relatore**Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Sostituire il comma 9 dell'articolo 4 della legge n. 15 del 2009 con il seguente:

"9. Le notizie concernenti il trattamento retributivo e lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica, e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale. Sono invece oggetto di protezione della riservatezza personale le notizie concernenti la natura delle infermità e la natura dei diversi impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro"».

8.0.102 (testo corretto)/1

ICHINO

Ritirato*All'emendamento 8.0.102, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le notizie concernenti il trattamento retributivo e lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono liberamente accessibili e possono essere pubblicate o in ogni altro modo comunicate dall'Amministrazione di appartenenza. Non possono essere invece in alcun modo comunicate, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto tra il funzionario e l'Amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

8.0.102 (testo corretto)/2

ICHINO

Ritirato

All'emendamento 8.0.102, al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «non sono oggetto di protezione della riservatezza personale» con le seguenti: «sono liberamente accessibili e possono essere pubblicate o in ogni altro modo comunicate dall'Amministrazione di appartenenza.».

8.0.102 (testo corretto)/3

ICHINO

Ritirato

All'emendamento 8.0.102, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Non possono essere invece in alcun modo comunicate, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto tra il funzionario e l'Amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

8.0.102 (testo corretto) (v. testo corretto 2)SALTAMARTINI, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 1 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003)

1. All'articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le notizie concernenti il trattamento retributivo e lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia adetto a una funzione pubblica, e la relativa valutazione, non sono oggetto di protezione della riservatezza personale. Sono invece oggetto di protezione della riservatezza personale le notizie concernenti la natura delle infermità e la natura dei diversi impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro".».

8.0.102 (testo corretto 2)SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali
effettuato da soggetti pubblici)*

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;
- b) all'articolo 19, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili all'Amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'Amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)."».

Art. 9.

9.1

TANCREDI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli conferiti prima della predetta data quando l'interessato abbia espressamente rinunciato all'applicazione della disposizione di cui al citato terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

Art. 10.**10.100**SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto***Sopprimere l'articolo.***10.0.1**

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

«1. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente si intendono totalmente deducibili".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

10.0.2 (v. testo 2)

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, ai Professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano *personal computer*, sistemi *hardware* e *software* nuovi, dotati di apposita licenza, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 5 mila euro annui.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.».

10.0.2 (testo 2) (v. testo 3)

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, ai Professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano *personal computer*, sistemi *hardware* e *software* nuovi, dotati di apposita licenza, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 5 mila euro annui.

2. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per l'anno 2009, cui si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2009».

10.0.2 (testo 3)

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

Respinto

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, ai Professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano *personal computer*, sistemi *hardware* e *software* nuovi, dotati di ap-

posita licenza, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2010. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 5 mila euro annui.

2. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per l'anno 2010, cui si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

10.0.3

MAURO, DIVINA, MARAVENTANO, VALLI

Respinto

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzioni, emolumenti)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.».

10.0.4

MAURO, DIVINA, MARAVENTANO, VALLI

Respinto

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzioni)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350.000 euro annui.».

Art. 11.**11.1**

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**11.2**

PARDI, CARLINO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**11.3**

TOMASSINI, BOSCATTO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» inserire le seguenti: «con l'eccezione degli Enti e servizi del Servizio Sanitario Nazionale».

_____**11.0.1**

ZANETTA

Dichiarato improponibile*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.**

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e rinnovi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dai periodi di interruzione sul piano

nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio oppure presso gli enti bilaterali, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato."».

11.0.2

ZANETTA

Dichiarato improponibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)

1. Al comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nei confronti delle attività stagionali" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno."».

11.0.3

ZANETTA

Dichiarato improponibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368)*

1. Al comma 4-*quinqies* dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con la stessa qualifica e le stesse mansioni".».

11.0.4

ZANETTA

Dichiarato improponibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368)*

1. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

"4-*septies*. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi."».

11.0.5

ZANETTA

Dichiarato improponibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999/63/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare)

1. Il comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 271/1999 è sostituito dal seguente: "7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali."».

11.0.6

ZANETTA

Dichiarato improponibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Stabilizzazione anticipata apprendisti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.».

11.0.7

ZANETTA

Dichiarato improponibile*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Apprendistato professionalizzante)*

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.».

Art. 12.

12.1

PARDI, CARLINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Art. 13.

13.1

PARDI, CARLINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.2

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.3

D'ALIA

Respinto

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le
seguenti: «quarantotto mesi».*

13.4

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Ritirato

*Al comma 1, sostituire le parole: «L'aspettativa è concessa dall'am-
ministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative» con le seguenti:
«L'aspettativa può essere concessa dall'amministrazione, tenuto conto
delle esigenze organizzative e in modo da assicurare il buon andamento
dell'amministrazione».*

Art. 14.**14.1**

PARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al personale del comparto Ministeri dei ruoli del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria è attribuito, a domanda, il medesimo trattamento economico e giuridico del personale del Corpo di polizia Penitenziari a secondo i corrispondenti profili economici.».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 2».

14.2 (v. testo 2)

DEL VECCHIO, PINOTTI, SCANU, SIRCANA, PEGORER, SERRA, AMATI, GASBARRI, NEGRI

Al comma 2, sostituire le parole: «, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie» con le parole: «. A decorrere dal 2009 è istituito un fondo presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro, da ripartire mediante negoziazione e contrattazione con le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco. La ripartizione delle risorse ed il loro adeguamento per gli anni successivi sono definiti dal Governo, d'intesa con le suddette rappresentanze».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con seguente: «Specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco».

14.2 (testo 2) (v. testo 3)

DEL VECCHIO, PINOTTI, SCANU, SIRCANA, PEGORER, SERRA, AMATI, GASBARRI, NEGRI

Al comma 2, sostituire le parole: «, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie» *con le parole:* «. A decorrere dal 2009 è istituito un fondo presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro, da ripartire mediante negoziazione e contrattazione con le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco. La ripartizione delle risorse ed il loro adeguamento per gli anni successivi sono definiti dal Governo, d'intesa con le suddette rappresentanze».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco».

14.2 (testo 3)

DEL VECCHIO, PINOTTI, SCANU, SIRCANA, PEGORER, SERRA, AMATI, GASBARRI, NEGRI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie» *con le parole:* «. A decorrere dal 2010 è istituito un fondo presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro, da ripartire mediante negoziazione e contrattazione con le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco. La ripartizione delle risorse ed il loro adeguamento per gli anni successivi sono definiti dal Governo, d'intesa con le suddette rappresentanze».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante

l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco».

14.3

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Accolto

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

14.0.1000

IL GOVERNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Formazione e aggiornamento professionale
del personale delle Forze armate)*

1. È autorizzata la spesa di euro 11.285.000, per l'anno 2009, di euro 11.314.000, per l'anno 2010, e di euro 10.174.000, a decorrere dall'anno 2011, per consentire lo svolgimento di piani di formazione e aggiornamento professionale del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, anche in relazione alle capacità operative richieste per l'assolvimento dei compiti connessi con le operazioni interforze in ambito internazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 11.285.000, per l'anno 2009, a euro 11.314.000, per l'anno 2010, e a euro 10.174.000, a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

14.0.100SALTAMARTINI, *Relatore***Dichiarato inammissibile**

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi
del personale della Polizia di Stato)*

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati aggregati della spesa per gli stipendi e per gli altri assegni fissi e continuativi sono posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

14.0.101 (v. testo corretto)SALTAMARTINI, *Relatore*

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni per il maestro direttore e per il maestro vicedirettore
della banda musicale della Polizia di Stato)*

1. All'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"I-bis. Il maestro direttore ha qualifica di primo dirigente tecnico."

2. Alla tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e successive modificazioni, le parole: "direttore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore tecnico principale".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 17.850 euro, ed a quello derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500 euro, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

14.0.101 (testo corretto)

SALTAMARTINI, *Relatore*

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per il maestro direttore e per il maestro vicedirettore della banda musicale della Polizia di Stato)

1. Alla tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: "Direttore tecnico capo" è sostituita dalla seguente: "Primo dirigente tecnico";

b) la voce: "Direttore tecnico" è sostituita dalla seguente: "Direttore tecnico principale".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 17.850 euro, e a quello derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 15.000 euro, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

14.0.103SALTAMARTINI, *Relatore***Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Disposizioni per il maestro direttore e per il maestro vice direttore delle bande musicali delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri)*

1. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 29, le parole: "tenente colonnello" sono sostituite dalle seguenti: "colonnello";

b) la tabella E, recante la progressione di carriera degli ufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri, è sostituita dalla tabella E allegata alla presente legge.

2. La tabella E/1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla tabella E/1 allegata alla presente legge.

3. Il maestro direttore della banda musicale di ciascuna Forza armata compresa l'Arma dei carabinieri è considerato in soprannumero rispetto al volume organico di appartenenza ed è escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articoli, pari a 56.300 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

TABELLA E

**PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI
DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Maggiore	5 anni
Tenente colonnello	9 anni
Colonnello	

VICE DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Tenente	2 anni
Capitano	

TABELLA E/1

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI
DELLE BANDE

DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Maggiore e Corrispondenti	5 anni
Tenente colonnello e corrispondenti	9 anni
Colonnello e Corrispondenti	

VICE DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Tenente e Corrispondenti	2 anni
Capitano e Corrispondenti	

14.0.102SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51)

1. L'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si applica oltre che agli aeromobili anche al naviglio di Stato.».

14.0.1 (v. testo 2)

DEL VECCHIO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 13 marzo 2008, n. 45 ed all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, le parole "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative" sono sostituite dalle seguenti: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio". Le parole ", previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento" sono sostituite dalle seguenti ", previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

2. All'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole: "infermità o decesso dipendenti da causa di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "decesso, ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per cause di servizio, previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".».

14.0.1 (testo 2) (v. testo 3)

DEL VECCHIO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche delle disposizioni a favore del personale militare deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio nell'adempimento dei compiti istituzionali)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative" sono sostituite dalle seguenti: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio". Le parole ", previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento" sono sostituite dalle seguenti ", previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole: "infermità o decesso dipendenti da causa di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "decesso, ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio, previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

3. all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole "se decorato al valor militare o civile" sono inserite le parole "nonché se decorato della croce d'onore, "; dopo il comma 1, è inserito il seguente comma "1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 spetta anche al personale iscritto nel ruolo d'onore a seguito di eventi traumatici, riportati in servizio e per causa di servizio, che ne hanno cagionato un'invalità pari o superiore all'80% della propria capacità lavorativa. ".

4. All'articolo 1, comma 4, della legge 10 ottobre 2005, n. 207, dopo le parole "atti comunque ostili commessi in suo danno", sono inserite le seguenti "in Patria o".

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ot-

tobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2009.».

14.0.1 (testo 3)

DEL VECCHIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche delle disposizioni a favore del personale militare deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio nell'adempimento dei compiti istituzionali)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, sono apportate le seguenti modiriche: le parole "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative" sono sostituite dalle seguenti: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio". Le parole ", previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento" sono sostituite dalle seguenti ", previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole: "infermità o decesso dipendenti da causa di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "decesso, ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio, previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

3. all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole "se decorato al valor militare o civile" sono inserite le parole "nonché se decorato della croce d'onore, "; dopo il comma 1, è inserito il seguente comma "1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 spetta anche al personale iscritto nel ruolo d'onore a seguito di eventi traumatici, riportati in servizio e per causa di servizio, che ne hanno cagionato un'invalità pari o superiore all'80% della propria capacità lavorativa. ".

4. All'articolo 1, comma 4, della legge 10 ottobre 2005, n. 207, dopo le parole "atti comunque ostili comessi in suo danno", sono inserite le seguenti "in Patria o".

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si

provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2010.».

14.0.2

PARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Trattamento economico e giuridico del personale
del Corpo di polizia Penitenziaria)*

1. Al personale del comparto Ministeri dei ruoli del Dipartimento Amministrazione Penitenziari a è attribuito, a domanda, il medesimo trattamento economico e giuridico del personale del Corpo di polizia Penitenziaria secondo i corrispondenti profili economici.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

Art. 15.**15.100**SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto***Sopprimere l'articolo.*

15.1

SPADONI URBANI

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - 1. All'articolo 7, al secondo capoverso del comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "di contratti d'opera", sono aggiunte le seguenti: ", di contratti di natura occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa,".».

15.2

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di contratti di collaborazione» con le seguenti: «di contratti di lavoro autonomo.».

15.3

PARDI, CARLINO

Precluso*Sopprimere la lettera b).*

15.4

VETRELLA

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'attività informatica» inserire le seguenti: «, a esclusione dei sistemi informatici che richiedano la progettazione, la direzione lavori e il collaudo.».

15.5

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), inserire in fine le seguenti parole: «, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore».

15.0.100/1

INCOSTANTE, ADAMO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 15.0.100, al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

15.0.100/2

MAURO, VALLI

Respinto

All'emendamento 15.0.100, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «maggiormente rappresentative» inserire le seguenti: «a livello di amministrazione».

15.0.100/3

INCOSTANTE, ADAMO, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 15.0.100, al comma 1, lettera c), capoverso 02, dopo le parole: «pari numero di rappresentanti dell'amministrazione» inserire le seguenti: «in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi».

15.0.100 (v. testo corretto)CASTRO, *Relatore*

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)

Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.";

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.";

c) all'articolo 57 il comma 1 è preceduto dal seguente:

"01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 'Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari

numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sono disciplinate con linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.";

d) all'articolo 57, al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.";

e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica"».

15.0.100 (testo corretto)

CASTRO, *Relatore*

Accolto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica";

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.";

c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il 'Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.";

d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio";

e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica"».

15.0.1

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le persone fisiche esercenti arti e professioni, nonché le società semplici e le associazioni ad esse equiparate se utilizzano esclusivamente beni strumentali, escluso gli immobili, di costo complessivo non superiore a euro 30.000,00 e non si avvalgono di più di un dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

15.0.2

SACCOMANNO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificata dall'articolo 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, è destinata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale."».

15.0.3

BAIO, ROILO, GHEDINI, PICETTO FRATIN, LUSI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, così come modificato

con provvedimento di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 2006, n. 51."».

Art. 16.**16.200**SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto***Sopprimere l'articolo.*
_____**16.101/1**

INCOSTANTE, NEROZZI, ADAMO, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Precluso*All'emendamento 16.101, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «contributiva» con le seguenti: «di effettivo servizio».*
_____**16.101/2**

CARLINO, PARDI

Precluso*All'emendamento 16.101, al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: «ai professori» aggiungere le seguenti: «e ai ricercatori».*
_____**16.101/3**

NEROZZI, DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, PASSONI, CARLONI

Precluso*All'emendamento 16.101, al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: «ai professori» aggiungere le seguenti: «ed ai ricercatori».*
_____**16.101/4**

VICARI

Dichiarato inammissibile*All'emendamento 16.101, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono privi di effetto i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, prima dell'entrata in vigore della legge n. 15 del 2009, in ragione del compimento dell'anzia-*

nità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano».

16.101/6

MUSO

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «professori» aggiungere le seguenti: «e ricercatori».

16.101/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

All'emendamento 16.101 alla fine del comma 1, lettera b), ultimo rigo, sostituire le parole: «ed ai dirigenti medici di struttura complessa» con le seguenti: «ed ai dirigenti medici e sanitari di struttura complessa».

16.101SALTAMARTINI, *Relatore***Precluso**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Modifiche all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dal comma 11.";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il con-

tratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa."

2. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, disposta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente alla data del 19 marzo 2009, nonché gli effetti dei preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.».

16.1

D'ALIA

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Per il triennio 2009-2011 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risolvono il contratto di lavoro con il personale dipendente che abbia compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni. Per il personale che abbia raggiunto il predetto requisito alla data di entrata in vigore della presente legge, il contratto di lavoro è comunque risolto con un preavviso di sei mesi. Restano fermi i contratti di lavoro con personale in possesso di specifiche professionalità connesse allo svolgimento di funzioni istituzio-

nali che, per oggettive esigenze organizzative e gestionali debitamente e specificatamente documentate, devono essere assicurate senza soluzione di continuità."».

16.100

I RELATORI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il collocamento a riposo dei dirigenti responsabili di struttura complessa ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale è stabilito, rispettivamente, al compimento del settantesimo anno di età e del sessantottesimo anno di età.»

16.1000 (v. testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero: "62" è sostituito dal seguente: "63"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69».

16.1000 (testo corretto) (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla tabella n. 5, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero: "62" è sostituito dal seguente: "63"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modifica al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»

16.1000 (testo 2) (v. testo 3)

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero: «62» è sostituito dal seguente: «63».

3-ter. I destinatari della disposizione di cui al precedente comma 3-bis che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano superato il 63° anno di età, possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro trenta giorni dalla medesima data, la riammissione in servizio permanente effettivo fino al raggiungimento del limite di età di cui al medesimo comma 3-bis.»

16.1000 (testo 3)

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero "62" è sostituito dal seguente: "63".

3-ter. I destinatari della disposizione di cui al comma 3-bis che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano superato il 63° anno di età, possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro trenta giorni dalla medesima data, la riammissione in servizio permanente effettivo fino al raggiungimento del limite di età di cui al medesimo comma 3-bis. Tali riammissioni in servizio dovranno comunque avvenire nell'ambito della dotazione organica prevista per il grado di appartenenza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.1

TOMASSINI, BOSCATTO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti: "è stabilito al compimento del settantesimo anno di età, in deroga all'articolo 16"».

Art. 17.

17.1

PARDI, CARLINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.2

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, GHEDINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.3

GHEDINI, TREU, ADRAGNA, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «congedi, aspettative e permessi, comunque denominati,» inserire le seguenti: «, fatti salvi quelli non riferibili a motivi familiari, integralmente rimessi alla contrattazione collettiva,».

17.4

PARDI, CARLINO

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «o privati».

17.5

PARDI, CARLINO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «o privati», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi vigenti e».

17.6

PARDI, CARLINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.7 (v. testo 2)

TREU, Vittoria FRANCO, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) introduzione del congedo di paternità obbligatorio, attraverso la previsione che ogni lavoratore padre debba astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro;».

17.7 (testo 2)

TREU, Vittoria FRANCO, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) introduzione del congedo di paternità obbligatorio, attraverso la previsione che ogni lavoratore padre debba astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

17.8

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

17.9

PARDI, CARLINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.10

TREU, Vittoria FRANCO, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riqualificazione ed estensione dei congedi parentali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che alle lavoratrici e ai lavoratori sia dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità può essere innalzata fino al 75 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste;».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i decreti attuativi delle disposizioni di delega di cui all'articolo 1, comma c-bis), per i cui oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento";

c) per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsioni di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al: "Fondo per le aree sottoutilizzate" è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011'».

17.11

PARDI, CARLINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.100/1

GHEDINI, NEROZZI, BIONDELLI, PASSONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO

Respinto

All'emendamento 17.100, alla lettera d), sopprimere le parole: «ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonchè».

17.100/2

GHEDINI, NEROZZI, BIONDELLI, PASSONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO

Respinto

All'emendamento 17.100, alla lettera d), sopprimere le parole: «al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina».

17.100/3

GHEDINI, NEROZZI, BIONDELLI, PASSONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO

Respinto

All'emendamento 17.100, alla lettera d), sopprimere le parole: «certa ed uniforme».

17.100SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto**

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;».

17.12

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riconoscimento a tutti gli effetti della computabilità dei periodi di congedo parentale come attività lavorativa, ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione nella carriera, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti;».

17.13

PARDI, CARLINO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f) rispetto dei principi contenuti nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.».

17.14

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 può essere derogata da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non è ulteriormente applicabile.».

17.15

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «previo parere», inserire la seguente: «vincolante».

17.0.1

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INPS provvede all'aggiornamento mensile degli estratti dei contributi versati dai lavoratori nelle varie gestioni ed alla possibilità di consultare i suddetti estratti *on line*.».

17.0.100/1

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

All'emendamento 17.0.100, sopprimere il comma 1.

17.0.100

CASTRO, *Relatore*

Accolto

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro)

1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della

paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente ai soggetti che presentano la domanda di accesso ai relativi benefici in costanza di rapporto di lavoro.

2. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 18.

18.1

CARLINO, PARDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.2

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.3

MUSSO

Decaduto

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», primo periodo, dopo la parola: «handicap» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei minori di 18 anni».

18.4

MUSSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a) capoverso «3», primo periodo, dopo le parole: «in situazione di gravità» aggiungere la seguente: «genitore».

18.5

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», sopprimere il secondo periodo.

18.6

BLAZINA, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», ultimo periodo, dopo le parole: «anche adottivi» inserire le seguenti: «o affidatari».

18.7

BIONDELLI, BLAZINA, TREU, ROILO, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», ultimo periodo, sostituire la parola: «alternativamente» con le seguenti: «anche congiuntamente».

18.8

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I tre giorni di permesso di cui al presente comma sono frazionabili nel limite massimo totale di 18 ore mensili.».

18.9

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.1000

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accertati l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti» con le seguenti: «o l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) accertati l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.».

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

18.10

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), capoverso «2», sostituire la parola: «alternativamente» con la seguente: «congiuntamente».

18.11

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

"Art. 42-ter. - (*Diritto al prepensionamento per i familiari che assistono portatori di handicap grave*). - 1. Le lavoratrici e i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non siano in grado di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana e che necessitano di assistenza continuativa ed esclusiva, hanno diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica e a seguito del versamento minimo di venticinque annualità di contributi previdenziali.

2. Il diritto di cui al comma 1 non spetta ai familiari del portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato.

3. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché tale contribuzione sia stata versata in costanza di assistenza al familiare portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

4. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 sia stata riconosciuta successivamente.

5. I benefici di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, possono essere goduti da un solo familiare convivente presente all'interno del nucleo

familiare per ciascun portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

6. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

18.12

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

18.13

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili» inserire le seguenti: «, nonché all'Unione nazionale mutilati per servizio».

18.0.100

SALTAMARTINI, *Relatore*

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Interpretazione dell'articolo 4, comma 3,
della legge 3 agosto 2004, n. 206)*

1. L'articolo 4, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che alla concessione della pensione di reversibilità o indiretta, ivi prevista, non si applicano limitazioni ulteriori rispetto alla sussistenza del semplice rapporto di parentela o coniugio con la vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice.».

Art. 19.**19.100/1**

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, PASSONI

Precluso

All'emendamento 19.100, al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Copia della certificazione medica è inoltrata, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia anche al datore di lavoro».

19.100/2

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

All'emendamento 19.100, al comma 1, inserire, in fine, le parole: «comunque omettendo l'indicazione della diagnosi».

19.100 (v. testo 2)

SALTAMARTINI, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Certificati di malattia)

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della certificazione medica si applicano le disposizioni di attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera *d*), della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. In tali casi la certificazione medica è inoltrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al datore di lavoro privato.».

19.100 (testo 2)/1

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 19.100 (nuovo testo), al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «comunque omettendo l'indicazione della diagnosi».

19.100 (testo 2)/2

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 19.100 (nuovo testo), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità del lavoratore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, o patologie oncologiche, neurodegenerative e croniche invalidanti, si applicano con il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore."».

19.100 (testo 2) (v. testo 3)SALTAMARTINI, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Certificati di malattia)

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera *d*), della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della pro-

duttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. In tali casi l'attestazione di malattia è inoltrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al datore di lavoro privato.».

19.100 (testo 3)

SALTAMARTINI, *Relatore*

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Certificati di malattia)

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

19.1

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «in tutti i casi di assenza per malattia la» inserire le seguenti: «copia della».

19.2

SPADONI URBANI

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «per via telematica» inserire le seguenti: «in via sperimentale e sino alla verifica della piena operatività dei sistemi informativi di invio» e dopo le parole: «al datore di lavoro privato interessati», aggiungere il seguente periodo: «Resta fermo fino alla conclusione della fase sperimentale, l'obbligo del lavoratore di inoltrare direttamente l'attestazione di malattia ai datori di lavoro.».

19.3

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «la rilascia», inserire la seguente: «anche».

19.4

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata» inserire le seguenti: «comunque omettendo l'indicazione della diagnosi».

19.5

CARLINO, PARDI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata» inserire le seguenti: «, comunque omettendo l'indicazione della diagnosi».

19.6

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-bis, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione"».

19.7

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità del lavoratore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, o patologie oncologiche, neurodegenerative e croniche invalidanti, si applicano il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore."».

19.0.1

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Equiparazione dei pazienti trapiantati ai pazienti affetti da patologie oncologiche e malattie rare per le assenze ed i permessi di lavoro)

1. Per le agevolazioni nel settore lavorativo pubblico e privato, valide per tutti i regimi contrattuali, le motivazioni e le giustificazioni per le assenze di malattia e/o permessi di lavoro sono riconosciute con l'equiparazione delle seguenti condizioni di malattia:

- a) pazienti affetti da patologie oncologiche;
- b) pazienti affetti da malattie rare;

c) pazienti portatori di trapianto d'organo, di midollo osseo o di altri tessuti.».

Art. 20.**20.200**SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto***Sopprimere l'articolo.***20.100 (v. testo 2)**SALTAMARTINI, *Relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 20.***(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specificità di *status* e di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale";

b) il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera *a)*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.100 (testo 2)SALTAMARTINI, *Relatore***Precluso**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specificità di *status* e di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale";

b) il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera *a*), pari a 14,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.1

BIANCONI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «le seguenti modificazioni:», inserire le seguenti: «0a) al comma 1, dopo le parole: "day hospital," eliminare la parola: "nonché" e dopo le parole: "terapie salvavita", inserire le seguenti: "nonché per quelle relative a coloro che sono affetti da patologie oncologiche, malattie rare e per i portatori di trapianto d'organo, di midollo osseo o di altri tessuti";».

20.2

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 22.**22.1000/1**

IL GOVERNO

Accolto

All'emendamento 22.1000, al comma 1-sexies, dopo le parole: «di cui» inserire le seguenti: «ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, nonché».

22.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo la parola: "salvo" sono inserite le seguenti: "un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo";

b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento".

1-ter. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: "di segretario generale del Ministero della difesa" sono aggiunte le seguenti: "o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali".

1-quater. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

1-quinquies. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: "maggiore," è soppressa;

b) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 31, il comma 9 è abrogato;

d) alla tabella n. 1, alla riga denominata "Capitano":

1) in corrispondenza della colonna 3, denominata "Forma di avanzamento al grado superiore", la parola: "scelta" è soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4, denominata "Inserimento aliquota valutazione a scelta", la cifra: "6" è soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5, denominata "Promozione ad anzianità", la cifra: "9" è sostituita dalla seguente: "7";

4) in corrispondenza della colonna 8, denominata "Promozioni a scelta al grado superiore", la cifra: "52" è soppressa;

e) alla tabella n. 2, alla riga denominata "Capitano":

1) in corrispondenza della colonna 3, denominata "Forma di avanzamento al grado superiore", la parola: "scelta" è soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4, denominata "Inserimento aliquota valutazione a scelta", la cifra: "9" è soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5, denominata "Promozione ad anzianità", la cifra: "12" è sostituita dalla seguente: "10";

4) in corrispondenza della colonna 8, denominata "Promozioni a scelta al grado superiore", la cifra: "49" è soppressa.

1-*sexies*. Dalle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies*, in materia di avanzamento al grado di maggiore, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

Consequentemente sostituire la rubrica con seguente: «Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa».

22.100

SALTAMARTINI, *Relatore*

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, il limite minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni.»

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa».

22.0.100 (v. testo corretto)SALTAMARTINI, *Relatore*

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate e di Polizia)

1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, il limite minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate e delle Forze di Polizia sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi del presente comma non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età».

22.0.100 (testo corretto)SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età».

22.0.101SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Concorsi interni per vice revisore e vice perito tecnico della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-quater:

1) al comma 1, lettera *a*), le parole: "provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono," sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: "e nel solo bando di cui al comma 1, lettera *a*), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso" sono soppresse;

b) all'articolo 25-ter:

1) al comma 1, le parole: "proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre," sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: ", nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso" sono soppresse».

22.0.102SALTAMARTINI, *Relatore***Dichiarato inammissibile**

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Personale aggregato della banda musicale della Polizia di Stato)

1. Il personale della Polizia di Stato che, al 30 aprile 2009, presta servizio nella banda musicale in qualità di aggregato da almeno cinque anni e che risulta in possesso dei prescritti titoli è ammesso a partecipare ad un concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato, limitatamente a posti generici in soprannumero riassorbi-

bile con la progressione di carriera o con le cessazioni dal servizio per qualunque causa del medesimo personale, inquadrati nel ruolo delle terze parti B, senza andare a ricoprire i posti della banda musicale.

2. L'anzianità di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale del personale di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nel ruolo stesso».

22.0.103

SALTAMARTINI, *Relatore*

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare)

1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale permanente e volontario, è prorogato fino al 30 luglio 2011.

22.0.1

MAURO, RIZZI, MARAVENTANO, VALLI

Dichiarato improponibile

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi)

1. L'articolo 18, comma 4-*sexies*, del decreto legge-29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso».

Art. 23.**23.1**

CARLINO, PARDI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

23.2

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

23.3 (v. testo 2)

ICHINO

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. Salvo il controllo giudiziale sul rispetto dei limiti posti dalle leggi speciali e dei diritti soggettivi dei lavoratori e dei terzi, le scelte di gestione aziendale dell'imprenditore sono insindacabili.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nella valutazione dei motivi posti a base del licenziamento o del trasferimento il giudice tiene conto, oltre che delle regole del vivere civile, anche delle disposizioni contenute in proposito nei contratti collettivi applicabili, o nei contratti individuali, in quanto compatibili con la disciplina collettiva applicabile.

3. La qualificazione del rapporto di lavoro viene operata dal giudice mediante accertamento, anche presuntivo, in relazione alle circostanze e alla qualità professionale della prestazione lavorativa, della volontà negoziale effettiva delle parti circa la struttura delle obbligazioni reciproche dedotte in contratto.».

23.3 (testo 2)

ICHINO

Respinto*Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:*

«1. La qualificazione del rapporto di lavoro viene operata dal giudice mediante accertamento, anche presuntivo, in relazione alle circostanze e

alla qualità professionale della prestazione lavorativa, della volontà negoziale effettiva delle parti circa la struttura delle obbligazioni reciproche dedotte in contratto.».

23.4

CARLINO, PARDI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

23.5 (v. testo 2)

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «è limitato» fino alle parole: «esteso al sindacato» e dopo le parole: «di merito» aggiungere le seguenti: «non può riguardare».

23.5 (testo 2)

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «è limitato» fino alle parole: «esteso al sindacato» e dopo le parole: «di merito» aggiungere le seguenti: «non può riguardare» e sostituire la parola: «sulle» con la seguente: «le».

23.6

CARLINO, PARDI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

23.7

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e nell'interpretazione delle relative clausole».

23.8

CARLINO, PARDI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

23.9

CARLINO, PARDI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione,» con le seguenti: «può tenere conto».

23.10

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione,».

23.11

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

23.12

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 75», comma 1, dopo le parole: «Al fine di ridurre il contenzioso in materia di» inserire le seguenti: «qualificazione dei contratti di».

Art. 24.**24.1**

LI GOTTI, CARLINO, PARDI

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 24.***(Conciliazione ed arbitrato)*

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 410. - (*Tentativo obbligatorio di conciliazione*). - 1. La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 409 è preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo. Il primo comma non si applica:

a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;

b) alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperirsi in via d'urgenza.

2. Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di due mesi dalla data del deposito del ricorso.

3. Quando non può provvedere ai sensi del terzo comma, il giudice con proprio decreto designa un conciliatore, scelto tra quelli compresi nell'apposito albo, con il compito di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a tre mesi, il tentativo di conciliazione.

4. Il decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno, la data ed il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l'avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico, i provvedimenti previsti dall'articolo 412, secondo comma. Il decreto ed il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

5. Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice adito, e depositando in cancelleria una memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 416.

6. Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva. Il

fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può comparire dinanzi al conciliatore, ferme le decadenze verificatesi.

7. Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell'articolo 416, secondo comma, deve con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere espressamente al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

8. Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi cinque giorni, è notificato unitamente alla memoria difensiva, a cura del convenuto, all'attore, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

9. Il tentativo di conciliazione di cui ai commi terzo e quarto, non deve essere esperito quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 412-*quater*, commi terzo, quarto e quinto."

2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 411. - (*Processo verbale di conciliazione*). - 1. Il tentativo di conciliazione si svolge in un'unica seduta, che può essere rinviata una sola volta entro un termine non superiore a un mese dalla data iniziale.

2. Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione, formulando eventuali proposte di soluzione.

3. Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che è sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della sottoscrizione, o la impossibilità delle parti a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.

4. Se la conciliazione è raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo verbale entro cinque giorni alla cancelleria del giudice.

5. Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto."

3. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412. - (*Verbale di mancata conciliazione*). - 1. Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, o proposto domanda riconvenzionale, non compaiono personalmente, o tramite procuratore speciale, al tentativo di conciliazione il giudice, o il conciliatore, ne dà atto nel processo verbale ed il giudice dichiara estinto il processo, direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal conciliatore, salvo giustificato motivo. In tal caso il giudice, o il conciliatore, fissa una nuova data per la comparizione entro un termine non superiore a un mese.

2. In caso di mancata comparizione del convenuto, sia o non costituito, o dell'attore, convenuto in via riconvenzionale, davanti al conciliatore o al giudice, quest'ultimo può, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, emettere un'ordinanza provvisoriamente esecutiva di

pagamento totale o parziale delle somme richieste; il giudice può anche emettere ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito.

3. Se la conciliazione non riesce il giudice o il conciliatore redigono un verbale di mancata conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la parte su cui si è raggiunta la conciliazione, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dell'articolo 411, quinto comma.

4. Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento.

5. Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 412-*bis*, trasmette entro cinque giorni il verbale al giudice, il quale fissa con decreto l'udienza davanti a sé entro quindici giorni attribuendo in via provvisoria ad una delle parti o ad entrambe l'onere del pagamento dell'indennità dovuta al conciliatore a norma dell'articolo 146-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Il conciliatore provvede ai sensi del quinto comma anche nel caso in cui le parti gli abbiano affidato il mandato di risolvere solo una parte della controversia.

6. Il decreto è depositato nella cancelleria del giudice ed è notificato a cura dell'attore al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

7. Ove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, il giudice può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative."

4. L'articolo 412-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-*bis*. - (*Arbitrato facoltativo*). - 1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, in tutto o in parte.

2. Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, prorogabile per non più di una volta in misura non superiore a quella originariamente prevista, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro. L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 429, comma terzo.

4. Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice."

5. L'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-*ter*. - (*Impugnazione del lodo arbitrale*). - 1. Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi, davanti alla corte d'appello in funzione di giudice del lavoro nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, entro un mese dalla sua notificazione, ovvero entro sei mesi dal suo deposito presso la cancelleria del giudice, ai sensi dell'articolo 412-*bis*, terzo comma.

2. L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo."

6. L'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-*quater*. - (*Altre modalità di conciliazione*). - 1. Il tentativo di conciliazione nelle controversie di cui all'articolo 409 può essere altresì svolto presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le direzioni provinciali del lavoro.

2. Gli accordi raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Si applica l'articolo 411, quinto comma.

3. Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga ad una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la procedibilità dell'azione giudiziaria se è stato esperito da un conciliatore iscritto all'albo di cui all'articolo 146-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, su richiesta congiunta delle parti, ed è stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della resistenza.

4. Il verbale del tentativo di conciliazione è redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il procedimento. Ad esso sono allegate le memorie scritte delle parti di cui al terzo comma.

5. Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all'articolo 414. Il giudice, se accerta che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.

6. Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411 e 412."

7. Dopo l'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 412-*quinquies*. - (*Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva*). - 1. Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo 412-*quater*, primo comma, le parti possono deferire ad arbitri la controversia.

2. Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 412-*bis*, terzo comma, se è presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

3. Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412-*ter*."

8. Nell'articolo 415 del codice di procedura civile dopo il comma settimo sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione del verbale di mancata conciliazione.

7-*ter*. Al convenuto non costituito il decreto di cui al comma secondo è notificato a cura dell'attore, nel rispetto dei termini di cui ai commi quarto e quinto."

9. Nell'articolo 418 del codice di procedura civile dopo il comma quinto è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Per i procedimenti per i quali è stato disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono proposte, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 410, ottavo comma."

10. All'articolo 420 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.";

b) il terzo comma è soppresso;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti

alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.".

11. Dopo l'articolo 146-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 146-*ter*. - (*Albo dei conciliatori*). - 1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente del tribunale.

2. All'albo possono iscriversi professori universitari o ricercatori confermati di materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del diritto del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro e magistrati a riposo.

3. La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle necessarie competenze, è presentata al presidente del tribunale, che vaglia i titoli per l'ammissione.

4. Gli iscritti all'albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del codice. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui all'articolo 412-*quater*, comma primo, del codice.

5. I giudici scelgono i conciliatori tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'albo.

6. Il presidente del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato ad indipendenza ed imparzialità. Egli dispone la cancellazione dall'albo se ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.

7. Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 del codice spetta ai conciliatori un'indennità per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore della controversia. L'indennità è liquidata dal giudice ed è fissata in euro 100 per ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Se il tentativo si conclude con la conciliazione della controversia, l'indennità è elevata a euro 150. Se il tentativo non ha luogo per la mancata presentazione di entrambe le parti o del convenuto l'indennità è di euro 75. Gli importi indicati sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia. Salvo diverso accordo fra le parti l'onere delle spese di conciliazione è diviso in misura uguale tra le parti.

8. Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412-*quater* del codice il compenso è stabilito dalla strutture presso cui il conciliatore venga chiamato, ferma restando, in mancanza di diverso accordo per la sua ripartizione, la divisione dell'onere in misura uguale tra le parti.".

12. L'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

13. L'articolo 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - (*Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali*). - Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile".

14. L'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - (*Esonero da responsabilità*). - 1. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione non dà luogo a responsabilità amministrativa".

15. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

24.3

MAURO, MARAVENTANO, VALLI, MAZZATORTA

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile la parola: "deve" è sostituita dalla seguente: "può"».

24.4

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 410» sopprimere le parole: «Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,».

24.100/1

LI GOTTI, CARLINO, PARDI

Respinto

All'emendamento 24.100, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 410. - (*Tentativo obbligatorio di conciliazione*) - 1. La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 409 è preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo. Il primo comma non si applica:

a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;

b) alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperirsi in via d'urgenza.

2. Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di due mesi dalla data del deposito del ricorso.

3. Quando non può provvedere ai sensi del terzo comma, il giudice con proprio decreto designa un conciliatore, scelto tra quelli compresi nell'apposito albo, con il compito di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a tre mesi, il tentativo di conciliazione.

4. Il decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno, la data ed il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l'avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico, i provvedimenti previsti dall'articolo 412, secondo comma. Il decreto ed il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

5. Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice adito, e depositando in cancelleria una memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 416.

6. Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva. Il fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può comparire dinanzi al conciliatore, ferme le decadenze verificatesi.

7. Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell'articolo 416, secondo comma, deve con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere espressamente al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

8. Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi cinque giorni, è notificato unitamente alla memoria difensiva, a cura del convenuto, all'attore, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

9. Il tentativo di conciliazione di cui ai commi terzo e quarto, non deve essere esperito quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 412-*quater*, commi terzo, quarto e quinto".

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 411. - (*Processo verbale di conciliazione*). - 1. Il tentativo di conciliazione si svolge in un'unica seduta, che può essere rinviata una sola volta entro un termine non superiore a un mese dalla data iniziale.

2. Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione, formulando eventuali proposte di soluzione.

3. Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che è sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della sottoscrizione, o la impossibilità delle parti a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.

4. Se la conciliazione è raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo verbale entro cinque giorni alla cancelleria del giudice.

5. Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto".

3) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412. - (*Verbale di mancata conciliazione*). - 1. Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, o proposto domanda riconvenzionale, non compaiono personalmente, o tramite procuratore speciale, al tentativo di conciliazione il giudice, o il conciliatore, ne dà atto nel processo verbale ed il giudice dichiara estinto il processo, direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal conciliatore, salvo giustificato motivo. In tal caso il giudice, o il conciliatore, fissa una nuova data per la comparizione entro un termine non superiore a un mese.

2. In caso di mancata comparizione del convenuto, sia o non costituito, o dell'attore, convenuto in via riconvenzionale, davanti al conciliatore o al giudice, quest'ultimo può, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, emettere un'ordinanza provvisoriamente esecutiva di pagamento totale o parziale delle somme richieste; il giudice può anche emettere ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito.

3. Se la conciliazione non riesce il giudice o il conciliatore redigono un verbale di mancata conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la parte su cui si è raggiunta la conciliazione, il processo verbale

acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dall'articolo 411, quinto comma.

4. Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento.

5. Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 412-*bis*, trasmette entro cinque giorni il verbale al giudice, il quale fissa con decreto l'udienza davanti a sé entro quindici giorni attribuendo in via provvisoria ad una della parti o ad entrambe l'onere del pagamento dell'indennità dovuta al conciliatore a norma dell'articolo 146-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Il conciliatore provvede ai sensi del quinto comma anche nel caso in cui le parti gli abbiano affidato il mandato di risolvere solo una parte della controversia.

6. Il decreto è depositato nella cancelleria del giudice ed è notificato a cura dell'attore al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

7. Ove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, il giudice può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative".

4) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

4. L'articolo 412-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-*bis*. - (*Arbitrato facoltativo*) - 1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, in tutto o in parte.

2. Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, prorogabile per non più di una volta in misura non superiore a quella originariamente prevista, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro. L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 429, comma terzo.

4. Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice".

4-*bis*. L'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-*ter*. - (*Impugnazione del lodo arbitrale*) - 1. Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi, davanti alla corte d'appello in funzione di giudice del lavoro nel cui distretto è

la sede dell'arbitrato, entro un mese dalla sua notificazione, ovvero entro sei mesi dal suo deposito presso la cancelleria del giudice, ai sensi dell'articolo 412-*bis*, terzo comma.

2. L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo.

5) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. L'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-*quater*. - (*Altre modalità di conciliazione*) - 1. Il tentativo di conciliazione nelle controversie di cui all'articolo 409 può essere altresì svolto presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le direzioni provinciali del lavoro.

2. Gli accordi raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Si applica l'articolo 411, quinto comma.

3. Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga ad una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la procedibilità dell'azione giudiziaria se è stato esperito da un conciliatore iscritto all'albo di cui all'articolo 146-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, su richiesta congiunta delle parti, ed è stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della resistenza.

4. Il verbale del tentativo di conciliazione è redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il procedimento. Ad esso sono allegate le memorie scritte delle parti di cui al terzo comma.

5. Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all'articolo 414. Il giudice, se accerta che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.

6. Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411 e 412.

6) alla lettera *f*) dopo il nuovo comma «5-*bis*» aggiungere i seguenti:

5-*ter*. Dopo l'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 412-*quinquies*. - (*Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva*). - 1. Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo 412-*quater*, primo comma, le parti possono deferire ad arbitri la controversia.

2. Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 412-*bis*, terzo comma, se è presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

3. Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412-*ter*".

5-*quater*. All'articolo 415 del codice di procedura civile dopo il comma settimo sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione del verbale di mancata conciliazione.

7-*ter*. Al convenuto non costituito il decreto di cui al comma secondo è notificato a cura dell'attore, nel rispetto dei termini di cui ai commi quarto e quinto".

5-*quinquies*. Nell'articolo 418 del codice di procedura civile dopo il comma quinto è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Per i procedimenti per i quali è stato disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono proposte, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 410, ottavo comma".

5-*sexies*. All'articolo 420 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice;

b) il terzo comma è soppresso;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

4. Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo".

5-septies. Dopo l'articolo 146-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 146-ter. - (*Albo dei conciliatori*). - 1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente del tribunale.

2. All'albo possono iscriversi professori universitari o ricercatori confermati di materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del diritto del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro e magistrati a riposo.

3. La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle necessarie competenze, è presentata al presidente del tribunale, che vaglia i titoli per l'ammissione.

4. Gli iscritti all'albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del codice. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui all'articolo 412-quater, comma primo, del codice.

5. I giudici scelgono i conciliatori tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'albo.

6. Il presidente del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato ad indipendenza ed imparzialità. Egli dispone la cancellazione dall'albo se ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.

7. Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 del codice spetta ai conciliatori un'indennità per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore della controversia. L'indennità è liquidata dal giudice ed è fissata in euro 100 per ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Se il tentativo si conclude con la conciliazione della controversia, l'indennità è elevata a euro 150. Se il tentativo non ha luogo per la mancata presentazione di entrambe le parti o del convenuto l'indennità è di euro 75. Gli importi indicati sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia. Salvo diverso accordo fra le parti l'onere delle spese di conciliazione è diviso in misura uguale tra le parti.

8. Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412-quater del codice il compenso è stabilito dalla struttura presso cui il conciliatore venga chiamato, ferma restando, in mancanza di diverso accordo per la sua ripartizione, la divisione dell'onere in misura uguale tra le parti".

5-opties. L'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

5-nonies. L'articolo 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - (*Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali*). Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile".

5-*decies*. L'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - (*Esonero da responsabilità*) - 1. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione non dà luogo a responsabilità amministrativa".

7) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2009, mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle presenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

8) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

h) il comma 7 è soppresso.

9) la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

i) il comma 8 è soppresso.

10) la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

l) i commi 9 e 10 sono soppressi.

11) la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

n) i commi 12, 13 e 14 sono soppressi».

24.100/2

MAURO, MARAVENTANO, VALLI, MAZZATORTA

Respinto

All'emendamento 24.100, alla lettera a), dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis. Al capoverso: "Le commissioni di conciliazione sono istituite", al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a livello territoriale"».

24.100/3

ICHINO, GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 24.100, alla lettera d), capoverso «Art. 412-ter», al comma 1 premettere il seguente periodo: «Il contratto collettivo, di livello nazionale o di livello inferiore, che contenga disposizioni su una materia non oggetto di disciplina legislativa inderogabile può disporre altresì che tutte le controversie sulla materia stessa siano risolte mediante arbitrato, regolato dal contratto collettivo medesimo.».

24.100/4

TREU, ICHINO, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 24.100, alla lettera g) capoverso «6» secondo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «, senza pregiudizio, comunque, della possibilità di ricorrere alla autorità giudiziaria.».

24.100/5

TREU, ICHINO, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 24.100, alla lettera g), capoverso «6», sopprimere l'ultimo periodo.

24.100CASTRO, *Relatore***Accolto**

All'articolo 24, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) *al capoverso* «Art. 410» *sopprimere le parole:* «Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,» *e le parole:* «e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

2) *al capoverso* «Entro venti giorni» *sostituire il primo periodo con i seguenti:* «Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.»;

c) al comma 3, sostituire il capoverso «2)» con il seguente:

«2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.»;

d) al comma 4, capoverso «Art. 412-ter», *sopprimere le parole:* «e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) al comma 5:

1) *al capoverso* «Art. 412-quater» *sopprimere le parole:* «e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» *nonché il secondo periodo;*

2) *al capoverso* «La parte che intenda», *sostituire le parole:* «da un avvocato» *con le seguenti:* «personalmente o da un suo rappresentante» *e sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.»;

3) *al capoverso* «Se la parte convenuta» *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.»;

4) *al capoverso* «All'udienza» *sopprimere le parole:* «e quelle dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

5) *al capoverso* «La controversia è decisa», *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.»;

f) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni degli articoli 410, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.»;

g) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviando alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma sono pienamente operative.»;

h) al comma 7, al primo e secondo periodo, dopo le parole: «articolo 76» *inserire le seguenti:* «, comma 1, lettere a), b) e c),»;

i) al comma 8, dopo le parole: «sedi di certificazione» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;

l) al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c)";»;

m) sopprimere il comma 11;

n) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati».

24.1000/2

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Decaduto

All'emendamento 24.1000, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1 sostituire le parole: "Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere" con le seguenti: "Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere".».

24.1000/1

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 24.1000, sopprimere la lettera b).

24.1000

IL GOVERNO

Ritirato

All'articolo 24, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Entro venti giorni», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «dall'articolo 806» con le seguenti: «dagli articoli 412-ter, 412-quater e 806»;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati».

24.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Accolto

Al comma 1, capoverso: «Art. 410», al penultimo comma, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «rappresentare o».

24.6

SPADONI URBANI

Respinto

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 411. - (*Processo verbale di conciliazione*). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410.

Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto."».

24.7 (v. testo 2)

MAURO, MARAVENTANO, VALLI, MAZZATORTA

Al comma 2 dopo le parole: «espresse dalle parti.», aggiungere le seguenti: «Delle risultanze della proposta formulata dalla Commissione e

non accettata senza adeguata motivazione di cui al precedente periodo il giudice tiene conto in sede di decisione.».

E dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 420 del codice di procedura civile, comma 1, dopo le parole: "tenta la conciliazione della lite" aggiungere le seguenti: "e formula alle parti una proposta transattiva" e dopo le parole: "personale delle parti" aggiungere le seguenti: "e rifiuto alla proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione"».

24.7 (testo 2)

MAURO, MARAVENTANO, VALLI, MAZZATORTA

Accolto

Al comma 2 dopo le parole: «espresse dalle parti.», aggiungere le seguenti: «Delle risultanze della proposta formulata dalla Commissione e non accettata senza adeguata motivazione di cui al precedente periodo il giudice tiene conto in sede di giudizio.».

E dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 420 del codice di procedura civile, comma 1, dopo le parole: "tenta la conciliazione della lite" aggiungere le seguenti: "e formula alle parti una proposta transattiva" e dopo le parole: "personale delle parti" aggiungere le seguenti: "e rifiuto alla proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio"».

24.8

Respinto

ICHINO, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 4, capoverso: «Art. 412-ter», premettere il seguente periodo: «Il contratto collettivo, di livello nazionale o di livello inferiore, che contenga disposizioni su una materia non oggetto di disciplina legislativa inderogabile può disporre altresì che tutte le controversie sulla materia stessa siano risolte mediante arbitrato, regolato dal contratto collettivo medesimo.».

24.9

TREU, ROILO, GHEDINI, ADAMO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 6, dopo il periodo: «anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, 276, e successive modificazioni», aggiungere le parole: «senza pregiudizio, comunque, della possibilità di ricorrere alla autorità giudiziaria».

24.10

TREU, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Assorbito

Sopprimere il comma 11.

24.0.1

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di previdenza e assistenza obbligatorie)

1. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«415-bis. - (Decreto di fissazione dell'udienza nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie). - Nelle controversie di cui all'articolo 442, la cui risoluzione richiede accertamenti medico-legali, il giudice, con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, ove non ritenga di condividere le conclusioni peritali già acquisite in sede contenziosa amministrativa, nomina il consulente tecnico d'ufficio, invitandolo a prestare giuramento all'udienza di discussione ivi indicata, e fissa i termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e per l'espletamento del tentativo di conciliazione».

2. All'articolo 442, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "di questo titolo", sono aggiunte le seguenti parole: "salvo che non sia diversamente disposto".

3. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 443-bis. - (*Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza obbligatorie*). - Nei casi in cui l'assicurato o l'assistito abbia presentato ricorso contro un provvedimento relativo a prestazioni previdenziali o assistenziali, che comportino l'accertamento dello stato di condizioni psicofisiche, l'amministrazione competente, ove non ritenga di accogliere il ricorso, sottopone l'accertamento ad un collegio medico, composto da un sanitario designato dall'amministrazione competente, da un sanitario nominato dal ricorrente o dall'istituto di patronato che lo assiste, e da un terzo sanitario nominato dal responsabile della competente direzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali tra i medici specialisti in medicina legale, o in medicina del lavoro di cui all'articolo 146 delle disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ovvero tra i sanitari appartenenti ai ruoli di un ente previdenziale diverso da quello che è parte della controversia.

Espletati gli accertamenti medico-legali, il collegio di cui al primo comma, coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la conciliazione della controversia. In caso di esito positivo, è redatto un verbale che, sottoscritto dalle parti, è vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il presidente del suddetto collegio redige una dettagliata relazione medico-legale nella quale dà atto degli accertamenti effettuati e delle conclusioni conseguite nonché dei motivi del dissenso.

In quest'ultimo caso si applica l'articolo 443-ter.

Il compenso dei componenti il collegio di cui al primo comma, a carico dell'amministrazione competente per l'erogazione della prestazione, è determinato in conformità di convenzioni stipulate con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 443-ter. - (*Controversie giudiziali che richiedono accertamenti medico-legali*). - Nel procedimento relativo a controversia di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, la cui soluzione richieda l'accertamento delle condizioni psico-fisiche, il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione della generalità delle parti e del diritto che si intende far valere, anche l'indicazione specifica dei quesiti da sottoporre al consulente medico-legale e dei documenti sanitari che si offrono in comunicazione.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina, con decreto, il consulente medico legale, fissa l'udienza per il giuramento, nonché i termini entro i quali le operazioni peritali devono svolgersi, e dispone che, a cura della Cancelleria, l'istanza e il suddetto decreto vengano notificati al convenuto e al consulente tecnico nominato.

Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 191 a 195 del codice di procedura civile.

Il Consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce tentativo di conciliazione della lite, del quale redige apposito verbale, che comunica alla cancelleria del tribunale e alle parti.

Art. 443-*quater*. - (*Controversie di serie*). - In caso di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie riguardanti, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti ed avente ad oggetto questioni analoghe, le amministrazioni interessate sono tenute ad informare i Ministeri competenti e a promuovere incontri anche con gli istituti di patronato che hanno fornito assistenza nelle medesime controversie, al fine di chiarire gli aspetti delle questioni in discussione ed individuare, per quanto possibile, ipotesi di soluzione.

In attesa dell'esito dei suddetti incontri, il giudice, su concorde istanza di parte, può rinviare la trattazione della causa.

Resta salva l'applicazione dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura civile.».

4. All'articolo 444 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma:

"Giudice competente per il giudizio di opposizione contro il ruolo, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, è il Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale che ha proceduto all'iscrizione al ruolo, anche se tale sede non coincide con il domicilio fiscale del soggetto obbligato."

5. All'articolo 445 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Il consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce il tentativo di conciliazione della lite e redige apposito verbale, che comunica alla cancelleria del tribunale e alle parti.

Nel caso di nomina di più consulenti, il giudice indica il consulente al quale affidare il tentativo di conciliazione."».

Art. 25.**25.1**

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*
_____**25.2**

CARLINO, PARDI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**25.100/1 (v. testo 2)**TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI*All'emendamento 25.100, sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.*
_____**25.100/1 (testo 2)**TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI**Respinto***All'emendamento 25.100, al comma 5, sostituire le parole: «in un terzo» con le seguenti: «nella metà».*
_____**25.100/2**GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI**Respinto***All'emendamento 25.100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:**«8-bis. In tutti i casi in cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della presente legge, è fatto riferimento agli organi di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si intendono gli organi di cui al comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo.».*

25.100 (v. testo 2)CASTRO, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Decadenze)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

"Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo si applicano anche a:

a) i contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) i contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il numero massimo di mensilità della retribuzione globale di fatto liquidabili a titolo di risarcimento è fissato in un terzo dell'arco temporale corrente tra la data di messa in mora e la data del dispositivo della sentenza e, in ogni caso, non può superare le dodici mensilità.

6. L'entità del risarcimento non potrà comunque superare il 50 per cento dell'importo liquidabile secondo i criteri precedentemente indicati salvaguardandosi comunque una erogazione non inferiore al 20 per cento. E' fatta salva la prova scritta del maggior danno liquidabile, fermi restando i criteri ed i tetti sopra riportati.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano altresì applicazione per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 trovano applicazione in presenza di contratti ovvero accordi collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.».

25.100 (testo 2)

CASTRO, *Relatore*

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Decadenze)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

"Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo si applicano anche a:

a) i contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) i contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.».

25.1000/1

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 25.1000, sopprimere il comma 2.

25.1000/2

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 25.1000, sopprimere il comma 4.

25.1000

IL GOVERNO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Decadenze)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

"Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo."

2. All'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il datore di lavoro non è tenuto al risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione delle retribuzione nel periodo intercorrente tra la ricezione dell'atto di impugnazione e la proposizione del ricorso di cui al secondo comma. Tale disposizione non trova applicazione nel periodo durante il quale le parti espletino il tentativo di conciliazione o l'arbitrato".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo».

25.3

SPADONI URBANI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre:

a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile ovvero nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2222 del codice civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'impugnazione del termine illegittimo apposto al contratto di lavoro con termine decorrente dalla scadenza del medesimo;

e) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta in base all'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

f) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto entro 120 giorni dalla cessazione del rapporto di cui si contesta la legittimità.».

25.0.1

ICHINO, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Nuove norme in materia di recesso del prestatore del rapporto di lavoro e divieto di predisposizione e detenzione di atto di dimissioni o risoluzione consensuale in bianco)

1. Il prestatore di lavoro dipendente che abbia rassegnato le dimissioni o stipulato la risoluzione consensuale del rapporto, quale che sia la forma dell'atto, ha facoltà di revocarlo entro tre giorni dalla sua comunicazione al datore di lavoro, quando si tratti di dimissioni, ovvero dalla sua stipulazione, quando si tratti di risoluzione consensuale.

2. La revoca di cui al comma 1 deve essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

3. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo.

4. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

5. È vietato al datore di lavoro far firmare al proprio dipendente ovvero al collaboratore a progetto, in fase di costituzione o in costanza del rapporto, un documento contenente una dichiarazione di recesso unilaterale o consensuale con data in bianco, nonché detenerlo, direttamente o indirettamente. Il trasgressore è punito con l'ammenda da 5.000 a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.».

25.0.2

SPADONI URBANI

Decaduto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 420-bis del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "Il giudice, anche d'ufficio, dispone l'acquisizione di informazioni, orali o scritte, presso le associazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto o l'accordo collettivo."».

Art. 26.

26.1

BELISARIO, PARDI, CARLINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.100

CASTRO, *Relatore*

Respinto

Sopprimere il comma 1.

26.2

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Accolto

Sopprimere i commi 2 e 3.

26.3

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Accolto

Sopprimere i commi 2 e 3.

26.4

CAROFILIO

Accolto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

26.5

BELISARIO, PARDI, CARLINO

Accolto*Sopprimere i commi 2 e 3.*

26.6

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono premesse le seguenti parole: "Per i processi di cui al titolo IV Capo I, del libro II del codice di procedura civile e"».

26.7 (v. testo 2)

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i processi concernenti le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura su ciascun atto, documento e provvedimento.».

26.7 (testo 2)

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per i processi concernenti le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura su ciascun atto, documento e provvedimento.».

Conseguentemente,

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

26.0.1

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394)

1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, con la parola: "personale" si intende il solo personale militare.

2. È fatta salva l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge».

26.0.100/1GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI**Respinto**

All'emendamento 26.0.100, al comma 1, sopprimere le parole: «nel terzo periodo sono sopprese le parole: "è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e"».

26.0.100CASTRO, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Contenzioso in materia di invalidità civile)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo periodo la parola: "anche" è soppressa; al secondo periodo le parole: "sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia" sono sopprese; al terzo periodo le parole: "è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e" sono sopprese.».

Art. 27.**27.1**

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Accolto*Sopprimere l'articolo.***27.100**CASTRO, *Relatore***Dichiarato inammissibile***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 27**

*(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori.
Ammortizzatori sociali)*

1. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.».

27.2

BELISARIO, PARDI, CARLINO

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 27.**

All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, le parole da: "Nell'ambito del Fondo per l'occupazione" fino a: "a decorrere dall'anno 2012", sono sostituite con le seguenti: "Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

"c-bis) in via sperimentale per il triennio 2009-2011, i lavoratori dipendenti delle aziende che in seguito a crisi aziendale o di mercato riducono l'orario di lavoro settimanale, fino al massimo di due quinti dello stesso, senza ricorrere a licenziamenti, cassa integrazione o messa in mobilità dei propri dipendenti, possono beneficiare di un'integrazione salariale corrispondente alla riduzione dell'orario settimanale erogata dall'Inps a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, entro un limite complessivo annuo di 700 milioni di euro. A valere sulle medesime risorse saranno versato agli enti previdenziali i corrispondenti oneri contributivi. Le aziende interessate devono inoltrare la richiesta sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'Ufficio provinciale del lavoro che rilascia l'autorizzazione."

Conseguentemente, al comma 6, le parole: "il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012", sono sostituite con le seguenti: "il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 965 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012", e, al medesimo comma è inserita, in fine, la seguente lettera:

c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 711 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 696 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

27.3

BELISARIO, PARDI, CARLINO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole da: "Nell'ambito del Fondo per l'occupazione" fino a: "e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012," sono sostituite

con le seguenti: "Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012";

al comma 2, dopo le parole: "del reddito percepito l'anno precedente" sono aggiunte le seguenti: "ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed";

al comma 6, le parole: "il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012". Sono sostituite con le seguenti: "il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 465 milioni di euro per l'anno 2009, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012".

e, al medesimo comma, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

"*c*-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 211 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 196 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203".».

27.4

CARLINO, PARDI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. In considerazione della crisi economica ed occupazionale il Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere integrato nel corso dell'anno 2009 con i decreti di cui al comma 1-*quater*."

1-*quater*. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti al Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le risorse necessarie per finanziare il Fondo. Le predette risorse sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto Fondo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

1-quinquies. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

1-sexies. I decreti di cui al comma 1-*quarter* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti."».

27.5

Marco FILIPPI

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «alla concessione, per l'anno 2009» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, alla concessione per l'anno 2009, di una indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità, ai lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge».

27.6

Marco FILIPPI

Precluso

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai lavoratori» inserire le seguenti: «delle imprese o agenzie».

27.7 (v. testo 2)

ADAMO, GHEDINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma precedente non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 222 del 1984, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità."».

27.7 (testo 2) (v. em. 27.0.16)

ADAMO, GHEDINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è aggiunto il seguente:

''1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma precedente non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 222 del 1984, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità.''».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

27.0.100CASTRO, *Relatore***Ritirato**

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - *(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)*. - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

- a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, numero 689, e successive modificazioni si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempienti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle

somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5."».

27.0.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - *(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)*. - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

- a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle

somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5."».

27.0.1

CASTRO, *Relatore*

Accolto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Indicatore di situazione economica equivalente)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Dichiarazione sostitutiva unica*). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo fami-

liare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.

3. È comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.

7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.

14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale.";

b) all'articolo 4-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.";

c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo le parole "Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale della previdenza sociale".

d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b) è inserito il seguente capoverso: "Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni assoggettati ad imposta

sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali"».

27.0.2

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione.
Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)*

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) graduale estensione ed uniformazione dei trattamenti di disoccupazione in funzione dell'istituzione di uno strumento unico su base universalistica, indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo di tutti i soggetti disoccupati, indipendentemente dalla causa di disoccupazione e senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa, tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione di forme di responsabilizzazione reciproca fra i soggetti beneficiari dei trattamenti e i servizi per l'impiego, attraverso l'attribuzione a questi ultimi di nuovi e specifici strumenti di controllo e sanzione e l'introduzione di clausole di decadenza dal diritto per i lavoratori che non accettino le offerte di impiego o di formazione;

d) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

e) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, con particolare riguardo alle attività di formazione e orientamento professionale, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

f) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

g) potenziamento e riqualificazione dei servizi per l'impiego, prevedendo il diretto collegamento tra l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione e l'effettiva partecipazione del lavoratore a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici, anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica, da parte delle amministrazioni provinciali e degli enti previdenziali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito;

h) in funzione dell'implementazione di politiche per l'invecchiamento attivo, realizzazione di servizi per l'impiego e percorsi di orientamento professionale mirati al reimpiego di lavoratori ultracinquantenni;

i) riqualificazione e differenziazione delle funzioni istituzionali e dei compiti attribuiti rispettivamente all'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ad Italia Lavoro Spa e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di riservare:

1) all'ISFOL, l'attività di osservazione del mercato e lo svolgimento di ricerche, studi e indagini sulle tematiche afferenti alle politiche attive del lavoro e della formazione;

2) ad Italia Lavoro Spa, lo svolgimento delle attività di supporto alle Regioni e alle Province autonome in materia di implementazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

4. A decorrere dal 30 giugno 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento";

c) per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsioni di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al "Fondo per le aree sottoutilizzate" è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011."».

27.0.3

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Estensione e riordino degli istituti a sostegno del reddito e per il reinserimento dei lavoratori)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) graduale estensione ed uniformazione dei trattamenti di disoccupazione in funzione dell'istituzione di uno strumento unico su base universalistica, indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo di tutti i soggetti disoccupati, indipendentemente dalla causa di disoccupazione e senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa, tipologia di contratti di lavoro;

a-bis) previsione di forme di responsabilizzazione reciproca fra i soggetti beneficiari dei trattamenti di cui alla lettera a) e i servizi per l'im-

piego di cui alla lettera *h*), attraverso l'attribuzione a questi ultimi di nuovi e specifici strumenti di controllo e sanzione e l'introduzione di clausole di decadenza dal diritto per i lavoratori che non accettino le offerte di impiego o di formazione;"

b) la lettera *f*) è sostituita dalle seguenti:

"*f*) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, con particolare riguardo alle attività di formazione e orientamento professionale, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

f-bis) in funzione dell'implementazione di politiche per l'invecchiamento attivo, realizzazione di servizi per l'impiego e percorsi di orientamento professionale mirati al reimpiego di lavoratori ultracinquantenni;"

c) la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:

"*h*) per le finalità di cui alla lettera *a*-bis), in connessione con l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera *a*), potenziamento e riqualificazione dei servizi per l'impiego, prevedendo il diretto collegamento tra l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione e l'effettiva partecipazione del lavoratore a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici, anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica, da parte delle amministrazioni provinciali e degli enti previdenziali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito;

h-bis) riqualificazione e differenziazione delle funzioni istituzionali e dei compiti attribuiti rispettivamente all'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ad Italia Lavoro Spa e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di riservare:

3) all'ISFOL, l'attività di osservazione del mercato e lo svolgimento di ricerche, studi e indagini sulle tematiche afferenti alle politiche attive del lavoro e della formazione;

4) ad Italia Lavoro Spa, lo svolgimento delle attività di supporto alle Regioni e alle Province autonome in materia di implementazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro".».

27.0.101 (v. testo corretto)CASTRO, *Relatore*

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. L'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 19-ter. - *(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)*. - 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.

2. La maggiorazione dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.

3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia"».

27.0.101 (testo corretto)CASTRO, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. L'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 19-ter. - *(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).* – 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.

2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.

3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia"».

27.0.110SALTAMARTINI, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica all'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008)

1. All'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,".».

27.0.4 (v. testo 2)

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Istituzione dello Sportello unico per il lavoro.
Contratto di ricerca d'occupazione)*

1. Al fine di realizzare una gestione integrata delle politiche per il reinserimento lavorativo e a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati, è istituito presso ciascuna Provincia lo "Sportello unico per il lavoro".

2. Allo Sportello unico competono le funzioni ed i compiti già attribuiti ai centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché:

a) l'erogazione al lavoratore delle indennità di disoccupazione non agricola ordinaria e dell'indennità di mobilità;

b) il sostegno alla ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del disoccupato e la relativa verifica dei risultati.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni e Province autonome, è definito uno schema quadro di convenzione tra le Province e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per la costituzione dello Sportello unico per il lavoro.

4. Nell'ambito dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è istituita la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con autonomia contabile. A tale gestione affluiscono i contributi dei datori di lavoro per la disoccupazione e la mobilità, nonché le altre risorse a carico dello Stato destinate al finanziamento di tali trattamenti, anche se concessi in deroga alla normativa vigente.

5. Alla gestione di cui al comma 4 presiede un comitato di gestione composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due rappresentanti delle parti sociali. Le spese di funzionamento del comitato sono poste a carico della gestione, nei limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e comunque non superiori allo 0,01 per cento della dotazione annua.

6. La concessione dei trattamenti di disoccupazione è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dello stato di disoccupazione, rilasciato dai competenti servizi pubblici per l'impiego, per la durata prescritta per i diversi trattamenti;

b) sottoscrizione con il competente Sportello unico per il lavoro del contratto di ricerca d'occupazione di cui al comma 8 e integrale adempimento del medesimo contratto.

7. Il 15 per cento della differenza tra le risorse spese per trattamenti di disoccupazione e quelle inizialmente previste in base al preventivo INPS è destinato al finanziamento a livello regionale di un "Fondo per l'incentivazione degli operatori addetti alle politiche attive", ripartito secondo criteri condivisi tra la Regione, le Province e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

8. I lavoratori disoccupati che hanno titolo a fruire di prestazioni previdenziali legate alla disoccupazione sottoscrivono con gli Sportelli unici per il lavoro un "contratto di ricerca d'occupazione", di seguito "contratto". Il contratto deve prevedere la partecipazione ad attività formative per un numero di ore pari ad almeno la metà dell'orario normale di lavoro contrattuale applicato al lavoratore nel corso della precedente occupazione.

9. Il trattamento di disoccupazione non può essere erogato prima della sottoscrizione del contratto di ricerca d'occupazione, in conformità dei criteri definiti dalla Regione competente in attuazione del decreto legislativo n. 297 del 2002.

10. Nel caso in cui la mancata sottoscrizione del contratto di ricerca d'occupazione sia imputabile a ritardo od omissione del competente servizio pubblico per l'impiego, il lavoratore può chiedere alla Provincia competente il risarcimento dei danni subiti, nella misura pari al trattamento di disoccupazione che avrebbe percepito. Il dirigente responsabile del servi-

zio risponde del danno erariale conseguente all'azione di risarcimento danni.

11. Gli Sportelli unici per il lavoro curano il monitoraggio costante dell'esecuzione degli impegni assunti con il contratto di ricerca d'occupazione e, in caso di inadempimento di tali obblighi, dispongono la revoca dei trattamenti di disoccupazione in essere. Le proroghe dei trattamenti di disoccupazione, eventualmente previste dalla legge, sono disposte dallo Sportello unico per il lavoro, previa verifica del rispetto degli impegni assunti nel contratto medesimo.

12. Le modalità di funzionamento degli Sportelli unici per il lavoro sono stabilite sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra l'INPS, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza Unificata Stato Regioni.».

27.0.4 (testo 2)

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Istituzione dello Sportello unico per il lavoro.
Contratto di ricerca d'occupazione)*

1. Al fine di realizzare una gestione integrata delle politiche per il reinserimento lavorativo e a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati, è istituito presso ciascuna Provincia lo "Sportello unico per il lavoro".

2. Allo Sportello unico competono le funzioni ed i compiti già attribuiti ai centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché:

a) l'erogazione al lavoratore delle indennità di disoccupazione non agricola ordinaria e dell'indennità di mobilità;

b) il sostegno alla ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del disoccupato e la relativa verifica dei risultati.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni e Province autonome, è definito uno schema quadro di convenzione tra le Province e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per la costituzione dello Sportello unico per il lavoro.

4. Nell'ambito dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è istituita la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con autonomia contabile. A tale gestione affluiscono i contributi dei

datori di lavoro per la disoccupazione e la mobilità, nonché le altre risorse a carico dello Stato destinate al finanziamento di tali trattamenti, anche se concessi in deroga alla normativa vigente.

5. Alla gestione di cui al comma 4 presiede un comitato di gestione composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due rappresentanti delle parti sociali. Le spese di funzionamento del comitato sono poste a carico della gestione, nei limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e comunque non superiori allo 0,01 per cento della dotazione annua.

6. La concessione dei trattamenti di disoccupazione è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dello stato di disoccupazione, rilasciato dai competenti servizi pubblici per l'impiego, per la durata prescritta per i diversi trattamenti;

b) sottoscrizione con il competente Sportello unico per il lavoro del contratto di ricerca d'occupazione di cui al comma 8 e integrale adempimento del medesimo contratto.

7. Il 15 per cento della differenza tra le risorse spese per trattamenti di disoccupazione e quelle inizialmente previste in base al preventivo INPS è destinato al finanziamento a livello regionale di un "Fondo per l'incentivazione degli operatori addetti alle politiche attive", ripartito secondo criteri condivisi tra la Regione, le Province e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

8. I lavoratori disoccupati che hanno titolo a fruire di prestazioni previdenziali legate alla disoccupazione sottoscrivono con gli Sportelli unici per il lavoro un "contratto di ricerca d'occupazione", di seguito "contratto". Il contratto deve prevedere la partecipazione ad attività formative per un numero di ore pari ad almeno la metà dell'orario normale di lavoro contrattuale applicato al lavoratore nel corso della precedente occupazione.

9. Il trattamento di disoccupazione non può essere erogato prima della sottoscrizione del contratto di ricerca d'occupazione, in conformità dei criteri definiti dalla Regione competente in attuazione del decreto legislativo n. 297 del 2002.

10. Nel caso in cui la mancata sottoscrizione del contratto di ricerca d'occupazione sia imputabile a ritardo od omissione del competente servizio pubblico per l'impiego, il lavoratore può chiedere alla Provincia competente il risarcimento dei danni subiti, nella misura pari al trattamento di disoccupazione che avrebbe percepito. Il dirigente responsabile del servizio risponde del danno erariale conseguente all'azione di risarcimento danni.

11. Gli Sportelli unici per il lavoro curano il monitoraggio costante dell'esecuzione degli impegni assunti con il contratto di ricerca d'occupazio-

zione e, in caso di inadempimento di tali obblighi, dispongono la revoca dei trattamenti di disoccupazione in essere. Le proroghe dei trattamenti di disoccupazione, eventualmente previste dalla legge, sono disposte dallo Sportello unico per il lavoro, previa verifica del rispetto degli impegni assunti nel contratto medesimo.

12. Le modalità di funzionamento degli Sportelli unici per il lavoro sono stabilite sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra l'INPS, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza Unificata Stato Regioni.».

Conseguentemente,

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

27.0.5

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Rafforzamento del sistema dei servizi pubblici e privati per l'impiego. Coordinamento tra iscrizione alle liste di mobilità e stato di disoccupazione)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Lo stato di disoccupazione costituisce titolo esclusivamente in ordine alla fruizione dei sussidi di disoccupazione e mobilità e delle azioni di politica attiva del lavoro; in nessun caso esso può essere preso in considerazione per la definizione dei criteri di accesso alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni";

b) all'articolo 3 è aggiunto in fine il seguente comma:

"2. Le Regioni determinano le modalità di erogazione dei servizi di cui al comma 1, rendendoli prioritariamente disponibili, per il tramite dello sportello unico del lavoro, ai soggetti di cui all'articolo 2.";

c) all'articolo 4, primo comma, lettera c), le parole "dalle Regioni" sono sostituiti dalle seguenti: "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome".

2. Ai fini della fruizione dell'indennità di cui agli articoli 7, 11 comma 2 e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità deve acquisire lo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2 e successive modifiche del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, presentando apposita domanda allo sportello unico per il lavoro.

3. All'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, nei casi di perdita dello stato di disoccupazione previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 6 e 7".

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Previa procedura di evidenza pubblica, le Province possono stipulare convenzioni con le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per il collocamento dei lavoratori in stato di disoccupazione.

6. Le convenzioni di cui al comma precedente prevedono modalità di corresponsione del corrispettivo sulla base dei risultati conseguiti, in misura crescente al numero dei disoccupati utilmente ricollocati.

7. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.».

27.0.102/1

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 27.0.102, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione delle misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

27.0.102 (v. testo corretto)

CASTRO, *Relatore*

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro".

Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo 9, sostituire le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis" con le seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter".».

27.0.102 (testo corretto)CASTRO, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro";

b) al comma 4 le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e, prioritariamente, 3-*ter*"».

27.0.103 (v. testo corretto)CASTRO, *Relatore*

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1. All'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificata dall'articolo 19, comma 18-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le seguenti: "a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,"».

27.0.103 (testo corretto)CASTRO, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Modifiche all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge
5 agosto 1981, n. 416)*

1. All'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le seguenti: "a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,"».

27.0.104CASTRO, *Relatore***Dichiarato inammissibile**

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Potenziamento delle attività di vigilanza e ispezione sulle attività formative e delle politiche attive del lavoro)

1. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo, nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ai fini del potenziamento delle attività di vigilanza e ispezione sulle attività formative e delle politiche attive del lavoro è destinata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

27.0.1001 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sottrazione di fondi alle procedure esecutive per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:

"294-ter. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare, accreditati mediante apertura di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".».

27.0.1001 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accredito di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.».

27.0.108CASTRO, *Relatore***Ritirato**

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro della salute e dalle politiche sociali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.».

27.0.105CASTRO, *Relatore***Dichiarato inammissibile**

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Acconto in riduzione in sede di regolazione dei premi INAIL)

1. Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"780-bis. Le procedure previste dal comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono essere definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL."».

27.0.106 (v. testo 2)CASTRO, *Relatore*

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Iscrizione all'INPDAP del personale delle Autorità indipendenti)

1. Le Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, sono iscritte, ai fini pensionistici, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Cassa Stato), a decorrere dalla data della loro costituzione.

2. I dipendenti in servizio presso le predette Autorità alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali la contribuzione sia stata versata al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS, possono optare per il mantenimento della propria iscrizione presso questo Istituto. L'opzione deve essere esercitata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante comunicazione scritta all'Autorità di appartenenza ed ha effetto fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Alle indennità corrisposte ai componenti delle Autorità indipendenti per tutto il periodo del loro mandato si applicano ad ogni effetto le ritenute previste dalla legge in ordine al trattamento di fine rapporto.»

27.0.106 (testo 2)CASTRO, *Relatore***Dichiarato inammissibile**

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Iscrizione all'INPDAP del personale delle Autorità indipendenti)

1. Le Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, sono iscritte, ai fini pensionistici, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Cassa Stato), a decorrere dalla data della loro costituzione.

2. I dipendenti in servizio presso le predette Autorità alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali la contribuzione sia stata versata al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS, possono op-

tare per il mantenimento della propria iscrizione presso questo Istituto. L'opzione deve essere esercitata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante comunicazione scritta all'Autorità di appartenenza ed ha effetto fino alla cessazione del rapporto di lavoro.».

27.0.1002

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata".».

27.0.6

GIULIANO

Accolto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)

1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».

27.0.7

GIULIANO

Accolto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Contribuzione figurativa)

1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.».

27.0.8

GIULIANO, CORONELLA

Accolto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)

1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.

2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

27.0.9

GIULIANO

Accolto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS)

1. A decorrere dal 1° giugno 2009, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un "certificato di indennità corrisposte" (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3».

27.0.10

GIULIANO

Accolto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)

1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti, ferme restando le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari del presente

comma per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.».

27.0.11

GIULIANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Estensione del meccanismo della scontistica alle forme di contribuzione volontaria, da riscatto e facoltativa e della gestione separata)

1. I contributi previdenziali volontari, da riscatto e tutte le altre forme di contribuzione facoltativa, compresa quella del Fondo di previdenza di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, al fine dello loro integrazione, i contributi degli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono essere versati attraverso delega al centro servizi o all'azienda emittente la carta di credito al versamento a ciascuna scadenza, alle relative gestioni dei fondi di previdenza, dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati.

2. I contributi di cui al comma 1 sono fiscalmente deducibili dall'interessato; i contributi sono altresì detraibili dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

3. Le modalità operative, tecniche e di regolamentazione della presente disposizione saranno individuate dagli enti previdenziali interessati.».

27.0.12CASTRO, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui all'articolo 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale"».

27.0.13

ZANETTA

Decaduto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. I soggetti beneficiari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione vengono iscritti su comunicazione dell'INPS nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego del luogo di residenza o, su indicazione della persona interessata, di domicilio.

2. Al fine di facilitare l'attività lavorativa, anche temporanea, della persona soggetta ai benefici di cui al presente articolo, il datore di lavoro pubblico che, nei limiti delle assunzioni ed al conferimento di incarichi previsti per le Pubbliche Amministrazioni dalle norme vigenti, se ne vuole avvalere è tenuto ad offrire un trattamento economico pari alla differenza tra il beneficio percepito dal lavoratore e l'ammontare dell'importo della busta paga al momento dell'inizio del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione. Gli oneri previdenziali aggiuntivi sono a carico dell'Ente pubblico che si avvale della prestazione lavorativa.

3. Qualora il trattamento economico del lavoro offerto sia equivalente o superiore all'importo del beneficio corrisposto, il datore di lavoro ne dà comunicazione all'INPS e al Centro per l'impiego di cui al comma 1 per i previsti provvedimenti di sospensione del beneficio. Il beneficio di cassa

integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione riprende ad essere erogato qualora il periodo di assunzione temporaneo sia di durata inferiore al periodo di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione.».

27.0.14

ZANETTA

Decaduto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Fatte salve le sanzioni già previste dalla normativa tributaria e previdenziale vigente, ai soggetti beneficiari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione, che svolgono un'attività lavorativa irregolare sono soggetti alla sanzione della restituzione delle somme percepite sino al momento del riscontro di detta irregolarità da parte dei soggetti preposti alla prevenzione e contrasto al lavoro irregolare.».

27.0.15 (v. testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Decontribuzione accordi produttività)

1. Al fine di favorire la produttività del lavoro l'azienda e il lavoratore possono stipulare accordi individuali e aziendali che prevedano sgravi contributivi della parte di retribuzione di cui al comma 2, previo consenso informato del lavoratore.

2. Gli accordi di cui al comma 1 si riferiscono alle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

3. Gli accordi individuali o collettivi, che hanno cadenza annuale rinnovabile, sono depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro o gli

enti bilaterali, ove esistenti, o presso le Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali ove previste dai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori.

4. Sugli importi assoggettati allo sgravio contributivo eccedenti il tetto previsto dall'articolo 1, commi da 67 a 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, non è concessa alcuna contribuzione figurativa ed è applicato un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro, nella misura del dieci per cento, da versare a favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.».

27.0.15 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Decontribuzione accordi produttività)

1. Al fine di favorire la produttività del lavoro l'azienda e il lavoratore possono stipulare accordi individuali e aziendali che prevedano sgravi contributivi della parte di retribuzione di cui al comma 2, previo consenso informato del lavoratore.

2. Gli accordi di cui al comma 1 si riferiscono alle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

3. Gli accordi individuali o collettivi, che hanno cadenza annuale rinnovabile, sono depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro o gli enti bilaterali, ove esistenti, o presso le Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali ove previste dai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori.

4. Sugli importi assoggettati allo sgravio contributivo eccedenti il tetto previsto dall'articolo 1, commi da 67 a 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, non è concessa alcuna contribuzione figurativa ed è applicato un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro, nella misura del dieci per cento, da versare a favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per il 2009 e a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

27.0.107

CASTRO, *Relatore*

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Armonizzazione della tutela previdenziale per gli eventi di maternità e malattia)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dalla stessa data l'aliquota di finanziamento per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti nella misura armonizzata prevista dall'articolo 79 del medesimo testo unico, indipendentemente dall'ente pensionistico di appartenenza. Dalla medesima data, per i lavoratori dipendenti, la copertura figurativa pensionistica, per i periodi caratterizzati dagli eventi di malattia, maternità, congedi parentali di cui al medesimo testo unico e permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indennizzati dall'INPS, è dovuta secondo le regole del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è finanziata dalle previste aliquote contributive, indipendentemente dall'ente pensionistico di appartenenza. L'INPS trasferisce all'ente di appartenenza del lavoratore le contribuzioni figurative per la copertura pensionistica.".».

27.0.109/1

CARLINO, PARDI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 27.0..109, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;
- b) sopprimere il comma 2.

27.0.109CASTRO, *Relatore***Dichiarato inammissibile**

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Rimodulazione del contributo di solidarietà)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "è applicato" sono soppresse e dopo le parole: "legge 1° giugno 1991, n. 166" sono inserite le seguenti: ", è applicato in misura del 5 per cento".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

"I-bis. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1, non si applica sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento del TFR, destinate a realizzare finalità di previdenza complementare in favore di lavoratori assunti con contratto a termine, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché di quelli assunti in base alle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Inoltre, analoga esclusione è stabilita rispetto alla generalità dei lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale di assunzione, limitatamente ai primi due anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari"».

27.0.16 (v. testo 2)

ADAMO, GHEDINI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è aggiunto il seguente:

"I-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma precedente non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 222 del 1984, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità."».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5».

27.0.16 (testo 2)

ADAMO, GHEDINI

Accolto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"I-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità".

2. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cifra: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5"».

Art. 28.**28.100 (v. testo corretto)**CASTRO, *Relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 28.***(Proroga di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è così sostituito: "Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.";

b) il comma 30 è così sostituito: "Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

- a) servizi per l'impiego;
- b) incentivi all'occupazione;
- c) apprendistato.";

c) il comma 81 è così sostituito: "Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro delle politiche per

la famiglia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere."».

28.100 (testo corretto)CASTRO, *Relatore***Accolto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 28.**

(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.";

b) il comma 30 è sostituito dal seguente:

"30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

- a) servizi per l'impiego;
- b) incentivi all'occupazione;
- c) apprendistato.";

c) il comma 81 è sostituito dal seguente:

"81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro per le pari op-

portunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere."».

28.0.1

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.».

28.0.2

SPADONI URBANI

Ritirato

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero le società di servizi da esse controllate, che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate, a condizione che aderiscono alle predette associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che possono svolgere l'attività sia per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, che siano firmatarie di contratti collettivi

nazionali di lavoro, sia delle società di servizi da queste ultime controllate.».

28.0.100/1

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 28.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

28.0.100/2

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 28.0.100, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate».

28.0.100/3

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 28.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera b).

28.0.100/4

MAURO, VALLI

Respinto

All'emendamento 28.0.100, sopprimere la lettera c).

28.0.100 (v. testo corretto)CASTRO, *Relatore**Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a).";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti *internet* a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per

essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del medesimo articolo 4".».

28.0.100 (testo corretto)

CASTRO, *Relatore*

Accolto

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a).";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti *internet* a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del medesimo articolo 4".».

28.0.101 (v. testo 2)

CASTRO, *Relatore*

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: "*f*) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "della attività di intermediazione" sono inserite le seguenti: ", anche per il tramite di società controllate," e dopo le parole: "dei prestatori di lavoro" sono soppresse le seguenti: "comparativamente più rappresentative".

4. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermi restando gli obblighi di comunicare all'Istituto nazionale di previdenza sociale e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta

formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, nonché le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

5. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza dei contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.";

c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso che alimenta il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.";

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi; le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al Fondo per l'occupa-

zione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.";

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione."

6. La lettera a) del comma 1, dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è abrogata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è sostituito dal seguente:

"6. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

7. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"7-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio".

8. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

28.0.101 (testo 2)/1

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 28.0.101 (testo 2), sopprimere il comma 3.

28.0.101 (testo 2)/2

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 28.0.101 (testo 2), al comma 5, sopprimere la lettera b).

28.0.101 (testo 2)/3

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 28.0.101 (testo 2), sopprimere il comma 6.

28.0.101 (testo 2)/4

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 28.0.101 (testo 2), al comma 6, capoverso "5-bis", sostituire le parole: «una o più agenzie» con le seguenti: «le associazioni di rappresentanza».

28.0.101 (testo 2)/5

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 28.0.101 (testo 2), sopprimere il comma 7.

28.0.101 (testo 2)/6

MAURO, VALLI

Respinto

All'emendamento 28.0.101 (testo 2), sopprimere il comma 7.

28.0.101 (testo 2)/7GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI**Respinto***All'emendamento 28.0.101 (testo 2), sopprimere il comma 8.***28.0.101 (testo 2)**CASTRO, *Relatore***Accolto***Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)*

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;"

3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "della attività di intermediazione" sono inserite le seguenti: ", anche per il tramite di società controllate," e le parole: "comparativamente più rappresentative" sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "Ferre restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermi restando gli obblighi di comunicare all'Istituto nazionale di previdenza sociale e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una of-

ferta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, nonché le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.";

c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso che alimenta il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.";

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del

lavoro, della salute e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.";

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione."

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

7. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale territoriale o aziendale da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio".

8. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "parenti e affini sino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti e affini fino al quarto grado".

9. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

28.0.102 (v. testo 2)CASTRO, *Relatore*

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276)*

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico";

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: "*e)* di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici";

c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*h-bis)* di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati"».

28.0.102 (testo 2)/1

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 28.0.102 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

28.0.102 (testo 2)/2

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Decaduto

All'emendamento 28.0.101 (testo 2), sopprimere il comma 2.

28.0.102 (testo 2)CASTRO, *relatore***Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276)*

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico";

b) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: "*e*) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici";

c) alla lettera *f*), dopo le parole: "di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati", sono inserite le seguenti: ", da casalinghe";

d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*h*-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati."

2. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*I*-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio".».

28.0.103CASTRO, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. - *(Modalità di utilizzo della carta acquisti nell'ambito delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio)*. - 1. I compensi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al presente capo svolte dai titolari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono accreditati direttamente sulla carta acquisti da parte del concessionario del servizio.

2. Tutte le somme accreditate sulla carta acquisti di cui al comma 1 possono essere utilizzate per ricorrere alla fruizione di prestazioni di lavoro in ambiente domestico, di cui all'articolo 70, comma 1, lettera a), comprensiva dei servizi di cura e assistenza alla persona e alla famiglia.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto i criteri e le modalità di accreditamento e di pagamento delle somme di cui al presente articolo"».

28.0.104CASTRO, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interpretazione autentica delle disposizioni concernenti gli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994)

1. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti».

28.0.105CASTRO, *Relatore***Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Prestazioni pensionistiche a domanda per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche)*

1. I procedimenti relativi alle prestazioni pensionistiche, comunque denominate, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) ai propri iscritti, sono avviati a domanda degli interessati».

28.0.106CASTRO, *Relatore***Accolto***Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Nomina dei componenti del comitato amministratore di fondo di solidarietà)*

1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, può essere effettuata per più di due volte.».

28.0.107/1

MAURO, VALLI

Respinto*All'emendamento 28.0.107, sopprimere il comma 2.*

28.0.107CASTRO, *Relatore***Accolto**

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)

1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mantengono efficacia fino alla scadenza originariamente prevista od eventualmente prorogata dalle parti con accordi successivi alla data del 24 ottobre 2003.

2. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

28.0.3 (v. testo 2)

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Utilizzo presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Comune o della Provincia di personale collocato a riposo)

1. Le limitazioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle assunzioni di personale disposte ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Non sono altresì soggette al divieto di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le assunzioni, presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica di Comune o Provincia, di segretari comunali o provinciali o di personale di qualifica dirigenziale o di alta professionalità, collocati a riposo, che dichiarino la loro disponibilità a prestare presso gli uffici stessi la loro attività volontaria e gratuita. La assunzione

avviene, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con contratto di diritto privato e con rapporto atipico di lavoro subordinato, a tempo determinato e a causa gratuita, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2094, 2099, 2113 e 2126 del codice civile e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché la normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il personale di cui al comma 2 è destinato, oltre che al supporto degli organi di direzione politica, ad attività di *tutoring* e formazione in favore del personale dell'ente di nuova assunzione.

4. Le assunzioni di cui al comma 2 non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 76, comma 6, lettera *b*) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.».

28.0.3 (testo 2)

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Utilizzo presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Comune o della Provincia di personale collocato a riposo)

1. Le limitazioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle assunzioni di personale disposte ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Non sono altresì soggette al divieto di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le assunzioni, presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica di Comune o Provincia, di segretari comunali o provinciali o di personale già collocati a riposo, che dichiarino la loro disponibilità a prestare presso gli uffici stessi la loro attività volontaria e gratuita. La assunzione avviene, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con contratto di diritto privato e con rapporto atipico di lavoro subordinato, a tempo determinato e a causa gratuita, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2094, 2099, 2113 e 2126 del codice civile e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico fon-

damentale e accessorio, nonché la normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il personale di cui al comma 2 è destinato, oltre che al supporto degli organi di direzione politica, ad attività di *tutoring* e formazione in favore del personale dell'ente di nuova assunzione.

4. Le assunzioni di cui al comma 2 non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 76, comma 6, lettera *b*) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo provvede l'ente Comune o Provincia interessato nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.».

28.0.4

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

Respinto

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola "impresa", ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: "e dai Professionisti" .».

28.0.5

MOLINARI

Respinto

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome)*

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto, dalle norme di attuazione statutaria e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO**C1****I RELATORI****Accolta**

Art. 1.

Trasformare l'articolo 1-bis, introdotto dall'emendamento 1.0.1000, in comma 2 dell'articolo 1.

Art. 2.

All'articolo 2-bis, come introdotto dall'emendamento 2.0.9, sostituire le parole da: «delle risorse destinate» fino a: «come determinata» con le seguenti: «delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, come determinata».

Art. 8.

L'articolo 8-bis, come introdotto dall'emendamento 8.0.1000 (testo corretto), è soppresso.

Art. 22.

L'articolo 22-bis, come introdotto dall'emendamento 22.0.103, è soppresso.

Art. 24.

All'articolo 24, come modificato dall'emendamento 24.7 (testo 2), al comma 2, capoverso: «Se non si raggiunge», sopprimere le parole: «di cui al precedente periodo» e sostituire il comma 2-bis con il seguente: «2-bis. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "tenta la conciliazione della lite" sono inserite le seguenti: "e formula alle parti una proposta transattiva" e le parole: "senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione" sono sostituite dalle seguenti: "o il rifiuto alla proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio".»

Art. 26.

Sopprimere l'articolo 26, come modificato dagli emendamenti 26.2, 26.3, 26.4 e 26.5.

Art. 27.

All'articolo 27-bis, come introdotto dall'emendamento 27.0.1, al comma 6, sostituire le parole: «trasmesso le informazioni» con le seguenti: «ricevuto le dichiarazioni».

All'articolo 27-bis, come introdotto dall'emendamento 27.0.9, al comma 1, sostituire la parola: «2009» con la seguente: «2010».

All'articolo 27-bis, come introdotto dall'emendamento 27.0.10, al comma 1, sostituire la parola: «2009» con la seguente: «2010».

Art. 28.

All'articolo 28-bis, come introdotto dall'emendamento 28.0.101 (testo 2), sopprimere il comma 3.
